













Articolo 1 – Finalità e Progetti ammissibili	3
Articolo 2 – Beneficiari	5
Articolo 3 – Dotazione finanziaria, natura ed entità del contributo	6
Articolo 4 – Modalità e termini di presentazione delle Domande	8
Articolo 5 – Selezione dei Progetti e concessione del contributo	11
Articolo 6 – Sottoscrizione dell'Atto di Impegno e realizzazione del Progetto	14
Articolo 7 – Modalità di erogazione del contributo	16
Articolo 8 – Rinuncia, revoca e restituzione del contributo	18
Articolo 9 – Comunicazioni, Legge 241/90 e trattamento dei dati personali	20

APPENDICI

Appendice 1 – Definizioni	. 21
Appendice 2 – Requisiti Generali di Ammissibilità	
Appendice 3 – Informativa Privacy	. 29
Appendice 4 – Specifiche degli Interventi che danno diritto al contributo	. 33
Appendice 5 – Modalità di determinazione dell'importo dei contributi	. 45

ALLEGATO

Modulistica e istruzioni

Le Appendici e l'Allegato sono parti integranti e sostanziali dell'**Avviso**.

Le parole nel testo con la lettera maiuscola e in Grassetto sono definite nell'Appendice 1.











Articolo 1 – Finalità e Progetti ammissibili

La Regione Lazio, attraverso il presente **Avviso**, sostiene i **Progetti** delle **PMI del Lazio** volti ad adottare alcune soluzioni digitali diffuse e trasversali, idonee ad aumentarne l'efficienza e la competitività.

Ciascun **Progetto** può comprendere, con le limitazioni sottoindicate e le precisazioni riportate nell'Appendice 4, le seguenti tipologie di **Intervento**:

- A. la realizzazione della Diagnosi Digitale, completa delle sezioni ex ante ed ex post;
- B. l'acquisto di nuove applicazioni integrate per la produttività individuale (Digital Workplace);
- C. l'adozione di nuovi sistemi di Digital Commerce & Engagement;
- D. la migrazione dell'infrastruttura esecutiva di applicazioni aziendali e relativi dati esistenti da server a cloud pubblico (Cloud Computing); costituisce un diverso Intervento ogni migrazione su una delle seguenti Virtual Machine: D.1 Application Server, D.2 Database Server, D.3 Web Server e D.4 Database Back Up;
- E. l'adozione di sistemi di Cyber Security.

In appendice 4 sono riportate le specifiche tecniche e amministrative degli **Interventi** che consentono di ottenere il contributo.

Non sono ammissibili **Progetti** a cui è concedibile un contributo inferiore a **14.000,00 euro**, né **Progetti** che includano solo l'**Intervento** di cui alla lettera **A Diagnosi Digitale**.

Le Piccole Imprese e le Medie Imprese devono obbligatoriamente presentare una Diagnosi Digitale ex ante, che preveda gli Interventi di cui alle lettere B, C, D ed E inclusi nel Progetto, da prodursi al più tardi in sede di sottoscrizione dell'Atto di Impegno e redatta in conformità al modello 1 in Allegato all'Avviso, e una Diagnosi Digitale ex post. A fronte della Diagnosi Digitale ex ante ed ex post le Piccole Imprese e le Medie Imprese hanno diritto al relativo contributo di cui al successivo articolo 3.

Le Micro Imprese non hanno l'obbligo di presentare una Diagnosi Digitale, ma devono allegare obbligatoriamente alla Domanda una Relazione sulla Digitalizzazione, redatta in conformità al modello 2 in allegato all'Avviso, che mediante una autovalutazione giustifichi gli Interventi di cui alle lettere B, C e D inclusi nel Progetto. Le Micro Imprese non hanno diritto al contributo previsto per la Diagnosi Digitale (Intervento A), anche qualora la presentino in sostituzione della Relazione sulla Digitalizzazione, e per l'adozione di sistemi di Cyber Security (Intervento E).

Tutti gli **Interventi** ad eccezione della **Diagnosi Digitale** devono in ogni caso essere avviati dopo la **Data** della **Domanda** o, se successiva, dopo la data di sottoscrizione della **Diagnosi Digitale** ex ante.

Tutti gli **Interventi** devono essere conclusi e quindi oggetto di richiesta di erogazione entro 6 mesi dalla **Data di Concessione.** Per **Intervento** concluso si intende quello in cui tutti i prodotti e servizi previsti sono completamente realizzati, forniti, configurati e installati.

Tutti i **Progetti** devono inoltre:

- a. essere realizzati da PMI in forma singola, ad ogni PMI può essere finanziato un solo Progetto;
- essere riferibili a un'attività imprenditoriale svolta nella o nelle Sedi Operative della PMI
 Beneficiaria localizzate nel territorio del Lazio;











c. non riguardare attività imprenditoriali che rientrino nelle Attività Escluse.

Non sono ammissibili **Progetti** presentati da **PMI** che hanno ottenuto un contributo a valere sul precedente Avviso Voucher Digitalizzazione pubblicato sul BUR Lazio del 12 dicembre 2023 n. 99, Supplemento n. 1, a meno che alla **Data della Domanda** non risulti già presentata la relativa richiesta di erogazione, e fermo restando che non possono essere agevolati **Interventi** della medesima tipologia di quelli già oggetto di precedente contributo.











Articolo 2 - Beneficiari

Ciascun Beneficiario dei contributi previsti dal presente Avviso deve, alla Data della Domanda:

- a. rispettare il requisito dimensionale di PMI;
- b. essere iscritto al Registro delle Imprese Italiano;
- avere una Sede Operativa o più Sedi Operative ubicate nel Lazio e risultanti al Registro delle Imprese Italiano.

Il requisito di cui alla lettera a) deve sussistere fino alla **Data di Concessione**, i requisiti di cui alle successive lettere b) e c) almeno fino alla data di erogazione del contributo. Successivamente a tale data vige l'obbligo di non cessare o trasferire fuori dal Lazio l'attività imprenditoriale agevolata con le precisazioni previste all'articolo 8.

I requisiti di cui alle lettere b) e c) possono essere acquisiti successivamente alla **Data della Domanda**, ma prima dell'erogazione e purché il **Beneficiario** alla **Data della Domanda** risulti iscritto e attivo al **Registro delle Imprese**, anche di un altro Stato membro della UE.

Ciascun **Beneficiario** deve inoltre possedere i requisiti generali di ammissibilità riportati nell'Appendice 2 all'**Avviso**.

Lazio Innova verifica il possesso dei requisiti secondo quanto previsto nella normativa di riferimento, con conseguente esclusione o decadenza dai benefici concessi in caso di esito negativo.

I requisiti attestati mediante dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 in conformità ai modelli riportati nell'Allegato all'**Avviso**, sono verificati da Lazio Innova a campione, nei casi di fondato dubbio sulla veridicità di quanto dichiarato e anche successivamente alla concessione o erogazione del contributo, così come stabilito dall'art. 71 comma 1 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, come modificato dall'art. 264 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, con applicazione, nel caso di dichiarazioni mendaci, delle ulteriori conseguenze anche penali, previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R., come rese più severe per effetto del citato articolo 264.

L'Impresa Proponente, pena l'esclusione o la revoca, in relazione al momento in cui se ne rileva il mancato rispetto, assume l'impegno di comunicare tempestivamente a Lazio Innova qualsiasi evento intervenuto successivamente alla presentazione della **Domanda** che incida sul possesso anche di un solo requisito, aggiornando la relativa dichiarazione per quelli attestati ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.

La verifica del possesso di una situazione di regolarità contributiva alla **Data della Domanda**, attestata tramite **DURC**, è effettuata da Lazio Innova per tutte le **Imprese Proponenti** secondo quanto previsto nella normativa di riferimento, con conseguente accertamento da parte delle amministrazioni competenti.











Articolo 3 – Dotazione finanziaria, natura ed entità del contributo

L'Avviso ha una dotazione finanziaria di 13.000.000,00 euro.

Il contributo è a fondo perduto (sovvenzione diretta in denaro) ed è concesso a titolo di De Minimis.

Per ciascuna tipologia di **Intervento** il contributo è determinato, come illustrato nel dettaglio in Appendice 5, nella misura indicata nella corrispondente tabella e in funzione dei parametri specificati.

A. per la Diagnosi Digitale:

Micro Impresa	Piccola Impresa	Media Impresa
Non ammissibile a contributo	8.162,40 euro	21.427,20 euro

B. per l'acquisto di nuove applicazioni integrate per la produttività individuale (**Digital Workplace**), nel limite massimo di una **Digital Workplace** per ogni addetto, come risultante dalla "Attestazione della denuncia contributiva" emessa dall'INPS relativa al mese di ottobre 2024:

Indipendentemente dalla dimensione dell'Impresa	
2.270,40 euro cadauna	

C. per l'adozione di nuovi sistemi di **Digital Commerce & Engagement**, in funzione della dimensione della **PMI Beneficiaria**, come di seguito indicato:

Micro Impresa	Piccola Impresa	Media Impresa
4.954,80 euro	8.125,20 euro	15.873,60 euro

D. per la migrazione dell'infrastruttura esecutiva di applicazioni aziendali e relativi dati in cloud pubblico (Cloud Computing), per ciascuna tipologia di Virtual Machine oggetto della migrazione (anche più di una per ciascuna PMI e Domanda, ma non più di una per ciascuna delle 4 tipologie):

Virtual machine	Indipendentemente dalla dimensione dell'Impresa
D.1 Application Server	17.683,20 euro
D.2 Database Server	27.656,40 euro
D.3 Web Server	14.076,00 euro
D.4 Database Back Up	5.593,20 euro











E. per l'adozione di nuovi sistemi di Cyber Security:

Micro Impresa	Piccola Impresa	Media Impresa
Non ammissibile a contributo	14.656,80 euro	44.917,20 euro

Il contributo complessivo massimo riconoscibile alla singola **PMI** è funzione della dimensione dell'impresa, secondo quanto indicato nella tabella che segue.

	Micro Impresa	Piccola Impresa	Media Impresa
Contributo massimo concedibile	50.000,00 euro	100.000,00 euro	150.000,00 euro

Qualora il contributo risultante dalla somma delle singole componenti del **Progetto** risulti superiore, Lazio Innova provvede a ricondurlo al massimale sopra indicato o al minore importo che consenta di rispettare il massimale di contributi concedibili alla medesima **Impresa Unica** a titolo di **De Minimis**.

Il contributo riconosciuto ai sensi del presente **Avviso** non è compatibile con nessun altro **Aiuto** o finanziamento pubblico concesso per la realizzazione dei medesimi **Interventi** e aventi ad oggetto i costi indicati nell'appendice 4 rientranti nella definizione della somma forfettaria riconosciuta ai sensi degli artt. 53 (1) (c) e 94 del **RDC**.

Eventuali variazioni negli **Interventi** rispetto a quanto prospettato in **Domanda** e previsto nel **Progetto** ammesso non determinano in nessun caso un incremento dell'ammontare del contributo erogabile e delle sue componenti rispetto a quello inizialmente concesso o successivamente rideterminato.











Articolo 4 – Modalità e termini di presentazione delle Domande

Le **Domande** di contributo devono essere presentate esclusivamente on-line mediante la piattaforma **GeCoWEB Plus**, seguendo la procedura di seguito indicata.

Nella modulistica di cui all'Allegato all'Avviso è riportato il modello di **Domanda** che sarà generato dal sistema **GeCoWEB Plus** e i modelli degli altri documenti da rilasciare, con le relative istruzioni. Ulteriori istruzioni sono contenute nel documento "Uso di GeCoWEB Plus" disponibile sul sito <u>www.lazioinnova.it</u> nella pagina dedicata all'**Avviso**.

PRIMO PASSO: calcolo del punteggio in base ai criteri di selezione

Per la definizione dell'ordine di accesso alla fase istruttoria e per l'assegnazione delle risorse l'**Impresa Proponente** deve calcolare il proprio punteggio sulla base dei 7 criteri di selezione di seguito riportatati.

Criteri di selezione			
risultante nel campo VF25 "Totale Acq all'Agenzia delle Entrate relativa al per • al denominatore il numero degli addet Aziendale" della "Attestazione della de ottobre 2024. A tal fine si assume tutti Il punteggio massimo di 35 punti è attribu 0 (zero) punti sono attribuiti in caso di valdo o superiori a 250.000,00 euro.		a PMI Proponente el campo "Forza civa al mese di ere inferiore a 1. 00 euro. n caso di valori pari	35
2. Numero di addetti Il punteggio è attribuito in base al numero degli addetti della PMI Proponente, come risultanti nel campo "Forza Aziendale" della "Attestazione della denuncia contributiva" emessa dall'INPS relativa al mese di ottobre 2024, con le seguenti modalità: Il punteggio massimo di 20 punti è attribuito per un numero di addetti pari a 20. 0 (zero) punti sono attribuiti in caso di addetti pari a 0 (zero) oppure in caso di addetti pari o superiori a 100. Per un numero di addetti intermedio fra 0 (zero) e 20, e fra 20 e 100, il punteggio è calcolato per interpolazione lineare.			20
3. Articolazione del Progetto Il punteggio è attribuito in funzione del numero di interventi che compongono il Progetto, premiando i Progetti più complessi, ma avendo riguardo ai vincoli previsti per le Micro Imprese, secondo lo schema riportato nella tabella che segue. Micro Impresa Piccola o Media Impresa Punteggio 3 Interventi Diagnosi digitale + 4 Interventi 15 punti 2 Interventi Diagnosi digitale + 3 Interventi 10 punti 1 Intervento Diagnosi digitale + 2 Interventi 5 punti n/a Diagnosi digitale + 1 Intervento 0 punti			15

¹ Per le imprese in regime forfettario deve essere indicato al numeratore il reddito imponibile risultante dalla dichiarazione dei redditi di impresa relativa all'anno 2023. Nel caso di imprese che vendono prodotti editoriali nuovi, i dati possono essere integrati aggiungendo i valori delle vendite e dei relativi acquisti la cui IVA è assolta a monte dagli editori, a condizione che la correttezza degli importi oggetto di integrazione sia attestata da un professionista iscritto ad un Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e tale attestazione sia allegata alla **Domanda**.

_











Si precisa che ogni migrazione su una diversa Virtual Machine (D.1 Application Server , D.2 Database Server , D.3 Web Server e D.4 Database Back Up) è un singolo diverso Intervento anche al fine del calcolo del presente punteggio.	
5. Impresa impegnata nella parità di genere Sono attribuiti 10 punti alla PMI Proponente che è in possesso alla Data della Domanda della Certificazione di Parità di Genere, come definita nell'Appendice 1 all'Avviso, e che allega alla Domanda la relativa attestazione. In mancanza sono attribuiti 0 (zero) punti	10
6. Impresa Giovanile Sono attribuiti 10 punti alla PMI Proponente che alla Data della Domanda è un'Impresa Giovanile come definita nell'Appendice 1 all'Avviso. In mancanza sono attribuiti 0 (zero) punti.	10
7. Impresa impegnata nella sostenibilità ambientale Sono attribuiti 10 punti alla PMI Proponente che è in possesso alla Data della Domanda di almeno una Certificazione di Sostenibilità Ambientale tra quelle indicate nella relativa definizione in Appendice 1 all'Avviso, e che allega alla Domanda la relativa attestazione. In mancanza sono attribuiti 0 (zero) punti.	10

Sulla pagina dedicata all'Avviso del sito web www.lazioinnova.it. è reso disponibile il modello "Griglia Punteggi" in formato excel che i Proponenti possono utilizzare per effettuare il calcolo del proprio punteggio inserendo le informazioni rilevanti.

SECONDO PASSO: compilazione del Formulario

Il Proponente o un suo incaricato deve accedere alla piattaforma GeCoWEB Plus accessibile dal sito <u>www.lazioinnova.it</u> e compilare l'apposito **Formulario** come ivi indicato.

Il **Formulario** è disponibile on line a partire dalle ore 12:00 del 8 gennaio 2025.

Nel **Formulario** devono essere dichiarati tra l'altro, negli appositi 10 BOX:

- il punteggio totale calcolato quale somma dei 6 punteggi di cui al punto successivo;
- i singoli punteggi calcolati per ciascun criterio dal Proponente medesimo;
- i 2 importi rilevanti per il calcolo del punteggio relativo al criterio 1 risultanti dalla dichiarazione IVA trasmessa all'Agenzia delle Entrate relativa al periodo di imposta 2023 (Modello IVA 2024), vale a dire quelli risultanti nei campi VE50 "Volume d'affari" e nel campo imponibile della riga VF25 "Totale Acquisti";
- il numero degli addetti risultanti nel campo "Forza Aziendale" della "Attestazione della denuncia contributiva" emessa dall'INPS relativa al mese di ottobre 2024.

Al Formulario devono essere sempre allegati, se nei corrispondenti BOX il Proponente ha dichiarato un punteggio diverso da zero:

- a. per il criterio di selezione 1, copia della dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta 2023 (modello IVA 2024) presentata all'Agenzia delle Entrate o, nel caso delle imprese in regime forfettario, copia della dichiarazione dei redditi di impresa relativa all'anno 2023;
- b. per i criteri di selezione 1 e 2, l'"Attestazione della denuncia contributiva" emessa dall'INPS relativa al mese di ottobre 2024. Tale attestazione ha tale esatta denominazione, contiene l'indicazione dell'ufficio emittente e del funzionario responsabile, e non è da confondere con la comunicazione UNIEMENS, la "dichiarazione retributiva e contributiva" o la denuncia Emens-DM10;
- c. per il criterio di selezione 4, copia della documentazione attestante il possesso alla Data della Domanda della Certificazione di Parità di Genere:











 d. per il criterio di selezione 6, copia della documentazione attestante il possesso alla Data della Domanda di almeno una Certificazione di Sostenibilità Ambientale.

In assenza della documentazione indicata alle lettere a), b), c) o d) sarà annullato il punteggio dichiarato in relazione al corrispondente criterio di selezione, senza procedere ad alcuna richiesta di integrazioni e soccorso istruttorio.

Al Formulario devono essere infine allegati:

- nel caso di Micro Impresa, la Relazione sulla Digitalizzazione, redatta in conformità al modello 2 in Allegato all'Avviso e seguendo le istruzioni ivi contenute, completa della sezione di autovalutazione che giustifichi gli Interventi di cui alle lettere B, C e D inclusi nel Progetto;
- nel caso di imprese che vendono prodotti editoriali nuovi e che abbiano integrato, ai fini del calcolo
 del punteggio relativo al criterio di selezione 1, i dati risultanti dalla dichiarazione IVA di cui alla
 lettera a) con i valori delle vendite e dei relativi acquisti la cui IVA è assolta a monte dagli editori,
 l'attestazione resa da un professionista iscritto ad un Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
 Contabili circa la correttezza degli importi oggetto di integrazione;
- nel caso di Proponenti iscritti al Registro delle Imprese di uno Stato membro della UE diverso dall'Italia: (i) l'incarico conferito ad un revisore legale o ad un avvocato abilitato alla professione in Italia, per rappresentare il Proponente, (ii) la relazione di tale rappresentante in merito alla equipollenza dei requisiti posseduti dal Proponente rispetto a quelli previsti dall'Avviso sulla base della legislazione italiana e (iii) la relativa documentazione equipollente;
- la dichiarazione sui potenziali conflitti di interesse resa in conformità con il modello 3 in Allegato all'Avviso, nei casi previsti.

In ogni caso, le analisi, verifiche e valutazioni previste dall'Avviso si basano su quanto fornito.

TERZO PASSO: invio a mezzo PEC della Domanda e dei suoi allegati

Terminata la compilazione del **Formulario** e caricati i documenti previsti, il **Proponente** deve completare la procedura utilizzando le funzionalità presenti nella maschera "Invia Domanda", accessibile tramite l'apposito comando presente nella Scheda "Riepilogo Domanda".

In primo luogo, è necessario scaricare, tramite il pulsante "Download Modello", il file contenente la **Domanda**, il **Formulario** compilato e l'elenco dei documenti ivi caricati.

Il file generato dal sistema deve essere sottoscritto con **Firma Digitale** da parte del **Legale Rappresentante** del **Proponente**, caricato a sistema (utilizzando in sequenza i pulsanti "Upload" e "Salva Allegato") e quindi inviato con il comando "Invia domanda". Si sottolinea che, se nel frattempo sono state apportate modifiche al **Formulario** o ai documenti caricati, la piattaforma impedisce di caricare la **Domanda** ("Upload") e la procedura deve essere ripetuta.

L'invio della **Domanda** deve avvenire a partire dalle ore 12:00 del 10 gennaio 2025 ed entro le ore 17:00 del 14 febbraio 2025.

A conferma del corretto svolgimento della procedura la piattaforma **GeCoWEB Plus** invia automaticamente all'indirizzo **PEC** del **Proponente** - indicato nel **Formulario** - una comunicazione contenente la conferma della presentazione della **Domanda**, il codice identificativo, la data e l'ora della presentazione della stessa. Tale comunicazione costituisce il presupposto per l'avvio del procedimento amministrativo disciplinato dall'**Avviso**.











Disciplina generale in tema di presentazione delle richieste

Ogni impresa può presentare una sola richiesta valida di contributo.

Nel caso in cui un'impresa presenti più di una **Domanda**, sarà considerata valida l'ultima **Domanda** pervenuta entro i termini, il cui invio costituisce formale atto unilaterale di annullamento delle **Domande** inviate in precedenza.

L'Impresa Proponente si assume qualsiasi responsabilità anche imputabile a terzi, in caso di mancato, tardivo o incompleto invio della Domanda tramite GeCoWEB Plus o per il mancato ricevimento della comunicazione di conferma via PEC², a meno che ciò non sia inequivocabilmente imputabile a malfunzionamenti della piattaforma GeCoWEB Plus, malfunzionamenti della piattaforma che se comprovati sono gli unici che possono configurare la responsabilità di Lazio Innova e dell'amministrazione regionale.

Presentando la **Domanda**, il **Proponente** riconosce e accetta pienamente le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente **Avviso** e nel sottoscrivere le dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, in conformità a quelle previste nei modelli in Allegato all'**Avviso**, prende atto delle conseguenze, anche penali, che comporta l'aver reso dichiarazioni mendaci, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2 del presente **Avviso**, nonché delle conseguenze previste dall'**Avviso** in caso di mancato aggiornamento di tali dichiarazioni ove si verifichi qualsiasi evento intervenuto successivamente alla presentazione della **Domanda** che incida sul possesso anche di uno solo requisito così attestato.

Articolo 5 – Selezione dei Progetti e concessione del contributo

Scaduti i termini di presentazione delle **Domande**, Lazio Innova definisce automaticamente l'ordine di avvio ad istruttoria delle richieste in base al punteggio totale, dal più alto al più basso, dichiarato dal **Proponente** stesso nel **Formulario** e dallo stesso calcolato sulla base dei criteri di selezione, in applicazione di quanto riportato nell'articolo 4.

Lazio Innova pubblica sul sito internet www.lazioinnova.it l'ordine di avvio ad istruttoria delle richieste con evidenza del limite di finanziabilità definito in funzione della dotazione dell'**Avviso**.

Successivamente, per ciascuna **Domanda** che si colloca al di sopra del limite di finanziabilità e in ordine di punteggio, dal più alto al più basso, il procedimento si articola nelle seguenti fasi:

- a. verifica del punteggio;
- b. istruttoria formale;
- c. concessione del contributo.

Verifica del punteggio

Nella fase di verifica del punteggio, Lazio Innova procede a ricalcolare e verificare i punteggi relativi ai singoli criteri e quindi il punteggio complessivo dichiarati dal **Proponente** negli appositi BOX del **Formulario**.

Tale verifica può determinare esclusivamente una riduzione dei singoli punteggi dichiarati e del punteggio totale, nel qual caso Lazio Innova informa il **Proponente**.

² A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, ciò potrebbe essere dovuto all'indisponibilità o a malfunzionamenti delle identità digitali, della **PEC** o della **Firma Digitale**, a malfunzionamenti degli strumenti informatici e telematici utilizzati, a difficolta di connessione e trasmissione o alla lentezza dei collegamenti.











In particolare, i punteggi dichiarati in relazione ai criteri di selezione 1, 2, 4 e 6 sono azzerati qualora sia assente la corrispondente documentazione a supporto prevista all'articolo 3, alle lettere a), b), c) e d), senza che Lazio innova richieda alcuna integrazione e fermo restando che la **Domanda** non diventa per tale motivo inammissibile.

Di conseguenza le **Domande** per le quali il punteggio è stato correttamente dichiarato e calcolato dal **Proponente** non possono mai peggiorare la propria posizione.

Inoltre, **Domande** che inizialmente non rientrano nei limiti di finanziabilità possono successivamente rientrarvi, qualora **Domande** che inizialmente le precedevano siano ricollocate al di sotto di tale limite a seguito della revisione del punteggio dichiarato o siano escluse o il contributo loro concedibile risulti inferiore al richiesto.

Il procedimento amministrativo risulta così retto dai criteri di economicità e di efficacia (anche in termini di rapidità) di cui al comma 1 dell'art. 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 – fermo restando il rispetto dei criteri di imparzialità, pubblicità e di trasparenza di cui al medesimo comma – avviandosi solo per i **Progetti** che hanno possibilità di essere finanziati, interrompendosi per quelli che non hanno tale possibilità appena ciò viene accertato, e compie integralmente e positivamente tutte le fasi per tutte le **Domande** a cui è concesso il contributo.

Istruttoria formale

Verificato il punteggio, Lazio Innova verifica:

- la correttezza delle modalità e dei tempi di presentazione della **Domanda**;
- la completezza della richiesta;
- il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 2 e all'Appendice 2 da parte del **Proponente** con le modalità e le conseguenze ivi indicate.

Saranno comunque considerate non ammissibili e non integrabili:

- a. le **Domande** inviate fuori dai termini o con modalità diverse da quelle previste nel precedente articolo 4;
- b. le **Domande** relative a **Progetti** per i quali non sia stato compilato e finalizzato il **Formulario** mediante il sistema **GeCoWEB Plus.**

In tutti gli altri casi, fermo restando quanto sopra previsto per le informazioni e i documenti da produrre a supporto dei punteggi dichiarati in relazione ai criteri di selezione 1, 2, 4 e 6, in sede di istruttoria, Lazio Innova richiede se necessario il completamento della documentazione prevista, la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i dati o chiarimenti necessari ai fini della verifica di ammissibilità. La richiesta sospende i termini dell'istruttoria fino alla data di ricevimento della documentazione integrativa che dovrà pervenire entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta della stessa. È fatta salva la possibilità di indicare nella richiesta un termine inferiore, comunque almeno pari a 3 giorni lavorativi, ove la documentazione richiesta debba essere nella disponibilità del **Proponente**.

Decorso tale termine il procedimento prosegue sulla base della documentazione disponibile.

Lazio Innova fornisce gli elenchi delle richieste formalmente non ammissibili con la relativa motivazione alla **Direzione Regionale** che li approva con proprio provvedimento amministrativo da pubblicarsi sul **BUR Lazio** e sui siti internet www.lazioeuropa.it e www.lazioinnova.it.











Qualora si verifichi una situazione di parità di punteggio e le risorse fossero sufficienti a finanziare solo parte di tali richieste con pari punteggio, sarà data precedenza al **Progetto** che avrà ottenuto il miglior punteggio con riferimento al primo criterio di selezione di cui all'articolo 4. Se si riscontrasse parità anche nel punteggio su tale criterio, sarà data precedenza al **Progetto** che avrà ottenuto il miglior punteggio con riferimento al secondo criterio, e così via in ordine decrescente di numerazione dei criteri.

Le **Domande** che al termine della procedura sopra descritta risultassero ancora a pari merito non saranno finanziate se la dotazione finanziaria dell'**Avviso** disponibile, come rideterminata considerando le delibere negative, le rinunce e i rifinanziamenti eventualmente intervenuti, non consente di finanziarle tutte.

Concessione del contributo

Lazio Innova trasmette gli elenchi dei progetti ammissibili e finanziabili con l'indicazione dei contributi concedibili alla **Direzione Regionale**, la quale assume con determinazione dirigenziale i provvedimenti conseguenti che saranno pubblicati sul **BUR Lazio** (**Data della Concessione**) e sulle pagine dedicate all'**Avviso** dei siti internet www.lazioeuropa.it_e www.lazioinnova.it.

Tutele per i Proponenti

Qualora la **Domanda** risulti non ammissibile, Lazio Innova, fatto salvo quanto disposto dall'art. 71 comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, ne dà comunicazione al **Proponente** ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. Il **Proponente** può presentare, entro il termine di 10 giorni, le proprie eventuali controdeduzioni.

I **Proponenti** potranno ricorrere avverso il provvedimento amministrativo al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul **BUR Lazio**.











Articolo 6 – Sottoscrizione dell'Atto di Impegno e realizzazione del Progetto

Lazio Innova entro 5 giorni dalla **Data di Concessione** mette a disposizione del **Beneficiario l'Atto di Impegno**, redatto in conformità al modello in Allegato all'**Avviso**, che il **Legale Rappresentante** del **Beneficiario** deve sottoscrivere con **Firma Digitale** e trasmettere entro i 10 giorni successivi. Tale termine è di 40 giorni per le **Piccole Imprese** e per le **Medie Imprese**, le quali devono corredare l'**Atto d'Impegno** con la **Diagnosi Digitale** ex ante redatta dall'**Innovation Manager** indipendente in conformità al modello 1 in Allegato all'Avviso e seguendo le istruzioni ivi riportate. Tale documento non deve essere obsoleto, vale a dire che deve risultare sottoscritto non prima di 3 mesi dalla **Data della Domanda**.

Qualora l'**Atto di Impegno** non sia sottoscritto o non sia corredato della **Diagnosi Digitale** ex ante, entro i termini e con le modalità sopra indicate, Lazio Innova invia al **Beneficiario** una comunicazione, invitandolo a adempiere entro 10 giorni. Decorso infruttuosamente tale ulteriore termine, e fermo restando il rispetto delle procedure di cui alla Legge 241/90, Lazio Innova ne darà comunicazione immediata alla **Direzione Regionale** per le conseguenti determinazioni di cui al successivo articolo 8.

Lazio Innova verificherà che gli **Interventi** previsti nella **Diagnosi Digitale** ex ante siano coerenti con quelli previsti nel **Progetto** ammesso e, in caso di difformità, procederà alla rettifica del contributo in coerenza con gli **Interventi** indicati nella **Diagnosi Digitale** ex ante. In nessun caso il contributo spettante potrà risultare superiore rispetto a quello concesso.

Con la sottoscrizione dell'**Atto di Impegno**, il **Beneficiario** si impegna a realizzare il **Progetto** in conformità a quello ammesso, in osservanza dei principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., e ad ottemperare a tutti gli altri obblighi previsti dall'**Avviso**, tra cui:

- aggiornare le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 qualora un qualsiasi evento
 intervenuto successivamente alla sottoscrizione dell'Atto di Impegno incida sul possesso anche di
 un solo requisito dichiarato ai sensi del medesimo D.P.R.;
- assicurare che l'acquisto dei beni e i servizi agevolati siano in regola con la normativa civilistica e fiscale, per quanto nella responsabilità del Beneficiario, nonché della normativa sugli Aiuti e sui fondi europei;
- assicurare la piena validità dei contratti riguardanti l'uso di software, infrastrutture, piattaforme o
 comunque in tutti i casi ove ciò sia previsto nell'appendice 4, per almeno 3 anni dalla loro
 attivazione;
- conservare presso i propri uffici in originale o assimilabile tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa alla realizzazione del Progetto per 5 anni dalla data di erogazione del saldo del contributo, come previsto dall'art. 82 del RDC, compresa la documentazione inviata in copia a Lazio Innova;
- acconsentire e favorire lo svolgimento delle ispezioni, dei sopralluoghi e dei controlli disposti da Lazio Innova, dalla Regione Lazio e dai competenti organismi statali o europei al fine di verificare le condizioni per il mantenimento dell'agevolazione;
- informare il pubblico sul sostegno ottenuto dalla Regione Lazio, anche ai sensi della Disciplina
 Trasparenza e adempiere agli obblighi in materia di informazione e visibilità stabiliti agli artt. 49 e
 50 del RDC e nel suo allegato IX;











- rispettare i principi orizzontali di cui all'art. 9 del RDC, vale a dire:
 - i diritti fondamentali e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
 - la parità tra uomini e donne, l'integrazione di genere e l'integrazione della prospettiva di genere;
 - la prevenzione di qualsiasi discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;
 - la promozione dello sviluppo sostenibile di cui all'articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite dell'accordo di Parigi e del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (Principio DNSH);
- fornire qualsiasi informazione richiesta per verificare e valutare l'efficienza e l'efficacia dell'intervento pubblico disciplinato dall'**Avviso** e presentare le proprie esperienze nel corso di eventi (cd. *Pitching* o *give back session*) organizzati da Lazio Innova o dalla Regione Lazio per la promozione e divulgazione delle attività riguardanti il Programma FESR 2021-2027.

Nella modulistica in Allegato all'**Avviso** è riportato il modello di **Atto di Impegno** che precisa talune modalità per rispettare tali obblighi, nonché a quali condizioni e con quali modalità si possono presentare richieste di variazione al **Progetto**.

Sono considerate gravi difformità e comportano la revoca del contributo concesso, seguendo la procedura prevista all'articolo 8, quelle che incidono in maniera significativa sul **Progetto**, alterando gli elementi e le condizioni che hanno dato luogo alla sua ammissibilità e finanziamento, tra cui:

- la riduzione del **Progetto** sotto l'importo minimo di 14.000,00 euro di cui all'articolo 1;
- la mancata piena validità dei contratti riguardanti l'uso di software, infrastrutture, piattaforme o
 comunque in tutti i casi ove ciò sia previsto nell'appendice 4 dell'Avviso, per almeno 3 anni dalla
 loro attivazione;
- altre difformità nella realizzazione del Progetto e dei singoli Interventi che lo compongono rispetto
 a quanto previsto all'appendice 4 dell'Avviso;
- una riduzione dell'articolazione del Progetto realizzato rispetto a quello previsto in Domanda tale da ridurre il punteggio complessivo al di sotto di quello utile per rientrare nei Progetti finanziati.











Articolo 7 - Modalità di erogazione del contributo

Il contributo sarà erogato, a saldo, in un'unica soluzione, previa richiesta di erogazione da presentarsi alla conclusione delle attività di progetto, e al massimo entro 6 mesi dalla **Data di Concessione** e precisato nell'**Atto di Impegno**.

Le richieste di erogazione sono prodotte da **GeCoWEB Plus**, dopo aver caricato sulla piattaforma la documentazione di rimborso di seguito indicata:

- per le Piccole Imprese e per le Medie Imprese: la Diagnosi Digitale completa della sezione ex post redatta dal medesimo Innovation Manager indipendente che ha redatto le Diagnosi Digitale ex ante e conforme al modello 1 in Allegato all'Avviso;
- per le Micro Imprese: la Relazione sulla Digitalizzazione redatta in conformità al modello 2 in allegato all'Avviso e completa della sezione ex post sottoscritta dal fornitore per attestare la conformità delle caratteristiche specifiche dei prodotti, soluzioni e servizi dallo stesso forniti, configurati e istallati, alle caratteristiche specifiche previste nell'Appendice 4. In caso di più fornitori la Relazione sulla Digitalizzazione deve essere sottoscritta da colui che ha fornito i servizi di progettazione e configurazione, nonché di verifica del corretto funzionamento dei beni e servizi acquisiti che deve essere unico per tutti gli Interventi previsti dal Progetto.

La richiesta di erogazione, che include la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000 sull'assenza di doppio finanziamento, deve essere sottoscritta digitalmente dal **Legale Rappresentante** del **Beneficiario** e caricata su **GeCoWEB Plus** per l'invio automatico della **PEC** di conferma. La data di tale **PEC** è quella valida per il rispetto dei termini per la presentazione delle richieste di erogazione.

Nella modulistica in Allegato all'**Avviso** è riportato il modello di **Atto di Impegno** che precisa le modalità di erogazione e il modello di richiesta di erogazione che sarà compilato dalla piattaforma **GeCoWEB Plus**.

Qualora le richieste di erogazione non siano presentate entro i termini e con le modalità sopra indicate Lazio Innova invia al **Beneficiario** una comunicazione, invitandolo a adempiere entro 30 giorni. Decorso infruttuosamente tale ulteriore termine, Lazio Innova propone alla **Direzione Regionale** la revoca del contributo concesso, applicando la procedura prevista al successivo articolo 8.

Lazio Innova procederà alle necessarie verifiche di natura amministrativa sulle richieste di erogazione e relativa documentazione a corredo, anche mediante sopralluogo e riservandosi la facoltà di richiedere qualsiasi ulteriore informazione e documentazione necessaria. In particolare, Lazio Innova effettua i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000 con le modalità e le conseguenze descritte all'articolo 2.

Qualora Lazio Innova ravvisi che il **Progetto** presenta le gravi difformità previste all'articolo 6 procede come ivi previsto. Qualora non si verifichi alcuna causa di decadenza del contributo concesso, Lazio Innova provvede all'erogazione di quanto dovuto, entro 80 giorni dall'invio della richiesta di erogazione, dando comunicazione degli estremi del pagamento al **Beneficiario**.

Tale termine è sospeso in ogni caso di richiesta di integrazioni e riprende a decorrere dalla data di ricezione di quanto richiesto. Il termine per l'invio delle integrazioni richieste è fissato in 10 giorni dal ricevimento della richiesta delle stesse. Decorso tale termine la verifica è realizzata sulla base della documentazione disponibile.











Prima di procedere all'erogazione Lazio Innova verifica la regolarità contributiva dei **Beneficiari**, applicando la compensazione prevista dalla legge in caso di **DURC** irregolare al momento dell'erogazione, come meglio dettagliato nell'**Atto di Impegno**.

L'importo del contributo erogato non può essere superiore a quello inizialmente concesso o già ridotto.











Articolo 8 – Rinuncia, revoca e restituzione del contributo

In caso di rinuncia dovrà essere inviata esplicita comunicazione a Lazio Innova entro e non oltre 1 mese dalla data di sottoscrizione dell'**Atto di Impegno**. La rinuncia non pregiudica gli effetti del provvedimento di revoca, qualora il procedimento di revoca sia stato già avviato ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90.

Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del DPR 445 del 28/12/2000 il provvedimento di concessione della sovvenzione sarà revocato, integralmente o quando previsto in misura parziale, dalla **Direzione Regionale**, su proposta di Lazio Innova S.p.A. che provvederà, altresì, alla successiva formale comunicazione all'interessato, nei seguenti casi:

- a. mancata trasmissione dell'**Atto di Impegno** sottoscritto entro i termini e con le modalità previste all'articolo 6;
- b. mancato rispetto di quanto previsto in relazione al possesso, acquisizione e mantenimento dei requisiti soggettivi previsti nell'articolo 2 e appendice 2;
- c. il Beneficiario abbia reso dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, anche con riferimento ad altri contributi, finanziamenti o agevolazioni con conseguente provvedimento di decadenza assunto nei due anni precedenti;
- d. mancata presentazione delle richieste di erogazione e della relativa documentazione entro i termini e con le modalità previste all'articolo 7;
- e. il **Beneficiario** abbia ottenuto un altro **Aiuto** o finanziamento pubblico in violazione degli obblighi stabiliti all'articolo 3;
- f. il **Progetto** realizzato risulti gravemente difforme da quello approvato come stabilito all'articolo 6;
- g. il Beneficiario non consenta i controlli e le verifiche, o tali controlli e verifiche abbiano riscontrato l'esistenza di documenti irregolari, o in tutto o in parte non rispondenti al vero, o incompleti per fatti insanabili imputabili al Beneficiario;
- h. il **Beneficiario** rilocalizzi l'attività imprenditoriale beneficiaria del contributo fuori dal territorio del Lazio, entro 5 anni a far data dall'erogazione;
- i. il **Beneficiario** rilocalizzi l'attività imprenditoriale beneficiaria del contributo fuori dagli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo, entro 10 anni a far data dall'erogazione;
- j. cessazione dell'attività imprenditoriale beneficiaria del contributo entro 3 anni a far data dall'erogazione del saldo, salvo il caso che tale cessazione sia dovuta a fallimento non fraudolento. In caso di liquidazione volontaria la revoca è parziale, mantenendo il contributo spettante pro quota per il periodo di attività;
- k. si siano verificate Irregolarità, imputabili al Beneficiario e riscontrate, previo contraddittorio, da Lazio Innova o altre autorità preposte ai controlli; in tal caso il contributo concesso o erogato è ridotto nella misura della rettifica finanziaria applicata in conformità agli artt. 103 o 104 del RDC;
- I. si siano verificate altre violazioni di legge e delle norme richiamate nell'Avviso;
- m. mancato rispetto degli obblighi previsti in capo al Beneficiario dall'Avviso o dall'Atto d'Impegno.

Resta salva la facoltà della Regione Lazio di valutare nuovi casi di revoca, con particolare riguardo a gravi irregolarità, fatto salvo il rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.











Nel caso di dichiarazioni mendaci, rese ai sensi del DPR. n. 445 del 28/12/2000, oltre al provvedimento di revoca, conseguiranno le ulteriori misure previste dagli artt. 75 e 76 del citato DPR.

Al verificarsi di una o più cause di revoca, Lazio Innova, esperite le procedure di cui agli artt. 7 e 8 della Legge 241/90, trasmette alla **Direzione Regionale** la proposta per l'assunzione del provvedimento definitivo di revoca, e provvede, se del caso, al recupero delle somme erogate e non dovute, anche ricorrendo alla riscossione coattiva.

La dichiarazione di revoca del contributo determina l'obbligo da parte del **Beneficiario** di restituire le somme ricevute entro 15 giorni dalla comunicazione che ne dispone la restituzione, aumentate degli interessi calcolati applicando il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca maggiorato di 500 punti base. Ove la revoca sia disposta per azioni o fatti non addebitabili al **Beneficiario** il termine per la restituzione è di 60 giorni e gli interessi sono calcolati al tasso ufficiale di riferimento senza maggiorazione.

Qualora, nel rilevamento delle predette irregolarità, siano coinvolti profili di responsabilità per danni o penale, Lazio Innova e Regione Lazio si riservano di esperire ogni azione nelle sedi opportune.











Articolo 9 – Comunicazioni, Legge 241/90 e trattamento dei dati personali

Tutte le comunicazioni previste dalla procedura amministrativa disciplinata dall'Avviso si intendono validamente effettuate all'indirizzo PEC del Richiedente o Beneficiario indicato nel Formulario o successivamente formalmente comunicato a Lazio Innova, ovvero al domicilio digitale del Richiedente o Beneficiario. In ogni caso, osservati i precedenti adempimenti, la pubblicazione sul BUR Lazio costituisce la modalità tramite cui gli interessati vengono informati in merito agli esiti della procedura amministrativa disciplinata dall'Avviso, esonerando Lazio Innova da ogni ulteriore formalità.

L'indirizzo PEC di Lazio Innova valido ai fini dall'Avviso è incentivi@pec.lazioinnova.it.

Quesiti tecnici e amministrativi sull'**Avviso** possono essere inviati all'indirizzo di posta elettronica infobandi@lazioinnova.it e saranno gestiti in ordine di arrivo. Pertanto, non si assicura il riscontro in tempo utile in caso di quesiti formulati nelle 24 ore lavorative prima della chiusura del termine per la presentazione delle **Domande**. Eventuali risposte a domande frequenti sull'**Avviso** (FAQ) saranno pubblicate sull'apposita pagina dedicata all'**Avviso** dei siti internet www.lazioinnova.it e www.lazioeuropa.it.

Il diritto di accesso di cui agli artt. 22 e seguenti della Legge 241/90 e ss.mm.ii. viene esercitato mediante richiesta scritta motivata, rivolgendosi a Lazio Innova S.p.A., via Marco Aurelio, 26/A – 00184 – Roma con le modalità di cui all'art. 25 della citata legge.

Il responsabile per le attività delegate a Lazio Innova è il Direttore Generale pro tempore o suo delegato (tel. 06605160, e-mail: info@lazioinnova.it). Il responsabile dell'adozione dei provvedimenti finali è il Direttore pro tempore della **Direzione Regionale**.

Ai sensi della **Disciplina Privacy** si fa riferimento alla apposita informativa prevista dagli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali in appendice 3 al presente Avviso, che il Richiedente o Beneficiario ha l'onere di rendere nota ad ogni persona fisica i cui dati personali sono comunicati a Lazio Innova per effetto della partecipazione alla procedura amministrativa disciplinata dall'Avviso.











Appendice 1 - Definizioni

Ferma la validità di tutte le ulteriori definizioni previste nella normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, nell'Avviso sono utilizzate le seguenti definizioni

«Aiuto di Stato» o «Aiuto»: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ivi compresi ai fini dell'Avviso gli Aiuti a titolo «De Minimis».

«Attività Escluse»: le attività imprenditoriali direttamente afferenti alla produzione primaria dei prodotti agricoli (Allegato I del TFUE), della pesca e dell'acquacoltura (Reg. (UE) n. 1379/2013) e quelle escluse ai sensi della lettera b dall'allegato V del Reg. (UE) 2021/523, vale a dire:

- attività che limitano i diritti individuali e la libertà delle persone o che violano i diritti umani;
- nel settore delle attività di difesa, l'utilizzo, lo sviluppo o la fabbricazione di prodotti o tecnologie vietati dal diritto internazionale applicabile:
- prodotti e attività connessi al tabacco (produzione, distribuzione, trasformazione e commercio);
- attività escluse dal finanziamento a norma delle pertinenti disposizioni del regolamento Orizzonte Europa: ricerca sulla clonazione umana a fini riproduttivi; le attività volte a modificare il patrimonio genetico degli esseri umani che potrebbero rendere ereditaria tale alterazione; attività volte a creare embrioni umani soltanto a fini di ricerca o per l'approvvigionamento di cellule staminali, anche mediante il trasferimento di nuclei di cellule somatiche;
- gioco d'azzardo (attività legate alla produzione, concezione, distribuzione, trasformazione, commercio o software);
- commercio sessuale e relative infrastrutture, servizi e media;
- attività che comportano l'uso di animali vivi a fini sperimentali e scientifici, nella misura in cui non è possibile garantire il rispetto della Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali ad altri fini scientifici (GU L 222 del 24.8.1999, pag. 31);
- attività proibite dalla legislazione nazionale applicabile;
- smantellamento, gestione, adeguamento o costruzione di centrali nucleari.

«Avviso»: è il presente avviso pubblico che ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/1990, definisce la procedura amministrativa di accesso, di concessione e di erogazione dei contributi stabilendo, tra l'altro, le caratteristiche dei Progetti sovvenzionabili, la forma e la misura del contributo, i destinatari che possono beneficiarne, i criteri di ammissibilità e valutazione, gli obblighi dei Beneficiari e i motivi e le modalità di revoca e di recupero del contributo. A tal fine disciplina, inoltre, le funzioni della struttura regionale competente, la Direzione Regionale Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca («Direzione Regionale») e Autorità di Gestione del Programma FESR Lazio 2021-2027 ai sensi dell'art. 72 e ss. del RDC, e quelle di Lazio Innova a cui sono affidati i compiti di organismo intermedio di cui all'art. 2 (8) del medesimo regolamento.

«Atto di Impegno»: l'Atto che regola i rapporti fra Lazio innova e il Beneficiario in linea con quanto previsto con l'art. 73 (3) del RDC, redatto in conformità con lo schema riportato in Allegato all'Avviso.

«Beneficiario» o «PMI Beneficiaria»: la PMI a cui è concesso il contributo previsto dall'Avviso, ai sensi dell'art. 2 (9) (c) del RDC.

«BUR Lazio»: Bollettino Ufficiale della regione Lazio.

«Certificazione di Parità di Genere»: riconoscimento che attesta l'effettiva implementazione di un sistema di gestione per la parità di genere da parte di un'organizzazione, in conformità ai requisiti stabiliti dalla prassi UNI/PdR 125:2022. Per ottenere la certificazione, l'impresa deve richiederla volontariamente a un organismo di certificazione accreditato presso Accredia, che valuterà il grado di conformità dell'organizzazione a sei aree di valutazione: cultura e strategia, governance, processi, human resources, opportunità di crescita e inclusione delle donne in azienda, equità remunerativa per genere, tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro. La certificazione ha validità triennale ed è soggetta a monitoraggio annuale.

«Certificazione di Sostenibilità Ambientale»: al fine dell'attribuzione del punteggio è rilevante il possesso di anche solo una delle certificazioni che attestano attenzione alla sostenibilità ambientale e di seguito indicate:

- sistemi di gestione ambientali (EMAS, ISO 14000)
- sistemi di gestione dell'energia (ISO 50001)
- possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) certificazioni della catena di custodia (FSC, PEFC);











- inventari del gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/ TS 14067;
- strumenti di valutazione degli aspetti ambientali lungo il ciclo di vita (ISO 14040);
- Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD® Environmental Product Declaration) è uno schema di certificazione volontaria di prodotto, sviluppato in applicazione della ISO 14025:2006 (etichettature ambientali di Tipo III);
- standard per la green supply chain (ISO 20400);
- l'impronta ambientale dei prodotti (PEF) e l'impronta ambientale delle organizzazioni (OEF) che indicano le prestazioni ambientali di un prodotto (o servizio) o di organizzazioni nel corso del rispettivo ciclo di vita;
- standard di certificazione del contenuto di riciclo dei materiali e dei prodotti (Remade in Italy).
- «Data di Concessione»: è la data di pubblicazione sul BUR Lazio del provvedimento di concessione del contributo previsto dall'Avviso.
- «Data della Domanda»: è la data indicata nella PEC con cui la piattaforma GeCoWEB Plus conferma l'avvenuto invio della Domanda.
- «De Minimis»: il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GUUE del 15.12.2023).
- «Diagnosi Digitale»: la relazione redatta ex ante e poi conclusa ex post, che deve avere il contenuto minimo indicato nell'appendice 4 all'Avviso e che è realizzata in conformità al modello 1 in allegato all'Avviso da un Innovation Manager indipendente rispetto alla PMI Beneficiaria e, ove ricorra un Intervento di tipologia E. Cyber Security da un Esperto in Cyber Security. La Diagnosi Digitale ex ante da produrre obbligatoriamente da parte delle Piccole Imprese e delle Medie Imprese nell'ambito dell'Avviso non deve risultare sottoscritta oltre i 3 mesi precedenti la Data della Domanda.
- «Disciplina Privacy»: il Reg. (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali («RGDP») e il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018).
- «Disciplina Trasparenza»: l'art. 50 e l'allegato IX del RDC, il D. Lgs. n. 33 del 14 aprile 2013 ("Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"), l'art.1, commi 125-129, della Legge 4 agosto 2017 n. 124 e l'art. 20 della Legge regionale n. 16 del 20 maggio 1996.
- «Domanda»: il modulo di richiesta del contributo, precompilato dalla piattaforma GeCoWEB Plus in conformità al modello riportato nell'Allegato all'Avviso, da sottoscrivere con Firma Digitale da parte del Richiedente e da caricare sulla piattaforma e inviare con le modalità indicate nell'Avviso.
- «DSAN»: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".
- «DURC»: Documento Unico di Regolarità Contributiva.
- «Esperto in Cyber Security»: esperto in possesso di un'idonea certificazione in cybersecurity fra CISSP, CISA, CISM, SSCP o di altre certificazioni rilasciate da enti internazionali quale l'"ISC2" (international information systems security certifications consortium). Non sono considerate idonee le certificazioni relative a corsi di formazione di altro tipo non accreditate, come organizzazioni di professionisti della cybersicurezza. Tale esperto può coincidere con l'Innovation Manager se in possesso dei requisiti descritti nella relativa definizione.
- «Firma Digitale»: la firma elettronica apposta su un documento elettronico che ha la stessa validità di una firma autografa autenticata da documento di identità apposta su un documento cartaceo (come disciplinata dal Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, ss.mm.ii. e relative norme tecniche).
- «Formulario»: modulo che contiene gli schemi e le informazioni richieste dall'Avviso per la valutazione del Progetto presentato e della richiesta del contributo. Il Formulario può essere compilato solo on-line attraverso il sistema GeCoWEB Plus e un suo fac-simile e le relative istruzioni per la compilazione sono riportate nelle "Uso di GeCoWEB Plus e documenti di rendicontazione" disponibili nella pagina dedicata del sito www.lazioinnova.it
- **«GeCoWEB Plus»:** la piattaforma digitale di Lazio Innova per l'accesso ai contributi europei e della Regione Lazio, accessibile o dal sito <u>www.lazioinnova.it.</u> Il sistema permette di associare le persone fisiche ivi accreditate con la propria identità digitale con l'identità elettronica delle imprese iscritte al **Registro delle Imprese Italiano**.
- «Impresa Giovanile»: un'impresa che alla Data della Domanda rispetta una delle seguenti condizioni:











- è una società di capitale le cui quote di partecipazione siano possedute in maggioranza da Giovani e da Imprese Giovanili, e i cui componenti degli organi di amministrazione siano in maggioranza Giovani;
- è una società cooperativa o una società di persone in cui la maggioranza dei soci sono Giovani;
- è un'impresa individuale il cui titolare è Giovane.

Per «Giovane» si intende una persona fisica che non ha ancora compiuto il trentaseiesimo anno di età alla Data della Domanda.

«Impresa Unica»: l'insieme di imprese, come definito all'art. 2 (2) del De Minimis tra le quali al momento della dichiarazione e, successivamente, al momento della verifica del requisito esista almeno una delle relazioni seguenti:

- a. un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b. un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c. un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d. un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra indicate, per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate un'Impresa Unica.

«Innovation Manager»: un professionista:

- la cui figura professionale è certificata ai sensi della norma UNI 11814 quale Innovation Manager, Specialista dell'Innovazione o Tecnico dell'Innovazione, da un Organismo di certificazione del personale accreditato da ACCREDIA, o equivalente europeo, in accordo alla norma ISO/IEC 17024 per la norma UNI 11814, oppure
- è iscritto all'"Albo degli esperti in innovazione tecnologica", costituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy con Decreto Direttoriale 31 agosto 2016 e successivamente aggiornato (l'Albo aggiornato è consultabile nel sito internet del Ministero www.mimit.gov.it), per il settore industriale prioritario numero 8 (Informatica e Telecomunicazioni).

Tale esperto può coincidere con l'Esperto in Cyber Security se in possesso dei requisiti descritti nella relativa definizione.

«Intervento»: gli Interventi che possono comporre il Progetto agevolato e rientranti nelle tipologie previste dall'articolo 1 dell'Avviso e definite più nel dettaglio nell' appendice 4, vale a dire A. Diagnosi Digitale, B. Digital Workplace, C. Digital Commerce & Engagement, D.1 Cloud Computing - Application Server, D.2 Cloud Computing Database Server, D.3 Cloud Computing - Database Back Up e E. Cyber Security.

«Irregolarità»: ai sensi dell'art. 2 (31) del RDC, qualsiasi violazione del diritto dell'Unione e il diritto nazionale e regionale relativo alla sua applicazione, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico, che ha o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione imputando a tale bilancio una spesa indebita.

«Legale Rappresentante»: le persone fisiche che hanno il potere di rappresentare una persona giuridica nei rapporti con i terzi, ai fini dell'Avviso per Legale Rappresentante si intende:

- nel caso di soggetti iscritti al Registro delle Imprese Italiano, la persona fisica che risulta da tale Registro avere i
 poteri per impegnare legalmente il soggetto iscritto;
- nel caso di persone giuridiche iscritte al Registro delle Imprese di altri Stati membri della UE (imprese estere), il
 revisore legale o l'avvocato abilitato ad esercitare la professione in Italia a cui è stato conferito l'incarico di
 rappresentare tale impresa estera, come risulta dall'apposita documentazione allegata al Formulario.

«PEC»: Posta Elettronica Certificata. Tutte le comunicazioni previste dall'Avviso si intendono validamente effettuate all'indirizzo PEC del Richiedente o Beneficiario essendo equiparate a tutti gli effetti di legge alla spedizione di una raccomandata cartacea con avviso di ricevimento (art. 48 del Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, c.d. "Codice dell'Amministrazione Digitale"). La data di invio della PEC è quella certificata nella ricevuta di avvenuta consegna ai sensi dell'art. 6, comma 3, del DPR n. 68 e dell'art. 37, comma 4, lettera c), del DPCM 30 marzo 2009, relativo quest'ultimo alla validazione temporale dei documenti informatici.

«PMI»: Micro Impresa, Piccola Impresa, Media Impresa, ovvero l'impresa che soddisfa i requisiti di cui l'Allegato I del RGE (Definizione di PMI), Si riportano di seguito i principali parametri e soglie di classificazione:

Dimensione	Occupati (ULA)	Fatturato annuo	Tot. attivo di bilancio
Micro Impresa	< 10	≤€2 Mln	≤€2 Mln











Piccola Impresa	≥10; <50	> € 2 Mln; ≤ € 10 Mln	> € 2 Mln; ≤ € 10 Mln
Media Impresa	≥50; <250	> € 10 Mln; ≤ € 50 Mln	> € 10 Mln; ≤ € 43 Mln

Fermi restando i maggiori dettagli previsti nell'allegato 1 del RGE e, per quanto riguarda le modalità di calcolo, nel Decreto del Ministero Attività Produttive del 18 aprile 2005 di recepimento della raccomandazione comunitaria 2003/361/CE del 6 maggio 2003, nonché in tutta la disciplina applicabile:

- gli occupati, calcolati in termini di Unità Lavorative Annue («ULA»), il fatturato e il totale di bilancio annuo (totale attività) devono fare riferimento ai dati dell'ultimo bilancio approvato o in mancanza all'ultima dichiarazione dei redditi presentata;
- è sufficiente rispettare una sola delle due soglie previste per il fatturato e il totale di bilancio annuo (totale attività);
- se un'impresa supera tali soglie, in qualsiasi direzione, essa perde o acquisisce la qualifica di PMI e di Micro, Piccola, Media o Grande Impresa solo se questo scostamento avviene per due anni consecutivi (considerando, come precisato al punto successivo, i dati delle Imprese Collegate e Associate al momento della dichiarazione e, successivamente, al momento della verifica del requisito):
- per le Imprese non Autonome dette soglie devono essere calcolate consolidando i dati delle imprese che al momento della dichiarazione e, successivamente, al momento della verifica del requisito sono Imprese Collegate e, pro quota, delle Imprese che al momento della dichiarazione e, successivamente, al momento della verifica del requisito sono Imprese Associate (e delle Imprese che al momento della dichiarazione e, successivamente, al momento della verifica del requisito sono loro Imprese Collegate);
- un'impresa non è una PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente, fatte salve le limitate eccezioni previste per talune Imprese Associate.

A tal fine rilevano le seguenti ulteriori definizioni:

«Imprese Associate»: in conformità all'allegato I al RGE e fatte salve le limitate eccezioni ivi previste³, sono tutte le imprese non classificate come Imprese Collegate, tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più Imprese Collegate, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

«Impresa Autonoma»: qualsiasi impresa non classificata come Impresa Associata o come Impresa Collegata ai sensi dell'Allegato I al RGE.

«Imprese Collegate»: in conformità all'allegato I al RGE e all'art. 2 (2) del De Minimis, fatte salvo le eccezioni ivi previste, sono le imprese fra le quali esiste una delle relazioni che determinano la definizione di Impresa Unica ed inoltre le imprese tra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, ove tali imprese esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo "stesso mercato rilevante" o su "mercati contigui".

Come stabilito dal Decreto del Ministero Attività Produttive del 18 aprile 2005, si considerano operare sullo "stesso mercato rilevante" le imprese che svolgono attività ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche ATECO (prime 2 cifre dopo la lettera che identifica la sezione). Si considerano operare su "mercati contigui" le imprese che fatturano almeno il 25% tra di loro (anche una sola delle due).

«Grande Impresa»: l'impresa che non rispetta i limiti dimensionali di PMI.

«Principio DNSH»: il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ("Do No Significant Harm") definito all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, e precisato negli orientamenti tecnici della Commissione europea di cui alla comunicazione 2021/C 58/01 sull'applicazione del medesimo

«Progetto»: uno o più Interventi che lo compongono con l'articolazione consentita all'articolo 1 dell'Avviso.

«Proponente» o «Impresa Proponente»: il soggetto che richiede il contributo previsto dall'Avviso. Si precisa che non si

³ Non sono considerate Imprese Associate i soci che detengono una partecipazione in misura pari o superiore al 25%, ma comunque inferiore alla maggioranza (in quanto altrimenti sarebbero considerate Imprese Collegate), che rientrano nelle seguenti categorie: società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolari attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate (business angels) – a condizione che il totale investito da tali soggetti non sia superiore a 1.250.000 euro: università o centri di ricerca senza scopo di lucro: investitori istituzionali compresi i fondi di sviluppo regionale: autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5 mila abitanti.











considera **Proponente** l'incaricato che si registra su **GeCoWEB Plus,** ma il soggetto che si candida come **PMI Beneficiaria** del contributo previsto dall'**Avviso** sottoscrivendo la **Domanda**.

«RDC» (Regolamento recante Disposizioni Comuni): il Reg. (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti".

«Relazione sulla Digitalizzazione»: la relazione realizzata obbligatoriamente per le Micro Imprese in conformità al modello 2 in allegato all'Avviso e seguendo le istruzioni ivi riportate. Tale relazione è composta da una sezione di autovalutazione che giustifica gli Interventi di cui alle lettere B, C e D dell'articolo 1 inclusi nel Progetto e che, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa Proponente, deve essere obbligatoriamente allegata alla Domanda, e da una sezione ex post. In sede di richiesta di erogazione la Relazione sulla Digitalizzazione deve essere presentata completa della sezione ex post da sottoscriversi anche da parte del fornitore per attestare la conformità delle caratteristiche specifiche dei prodotti, soluzioni e servizi dallo stesso forniti, configurati e istallati, alle caratteristiche specifiche previste nell'Appendice 4. In caso di più fornitori la Relazione sulla Digitalizzazione deve essere sottoscritta da colui che ha fornito i servizi di progettazione e configurazione, nonché di verifica del corretto funzionamento dei beni e servizi acquisiti che deve essere unico per tutti gli Interventi previsti dal Progetto.

Resta inteso che una Micro Impresa può presentare una Diagnosi Digitale redatta in conformità al modello 1 in luogo della Relazione sulla Digitalizzazione, fermo restando che la realizzazione della Diagnosi Digitale non è ammissibile a contributo in Allegato all'Avviso.

«RGE»: il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato di funzionamento dell'Unione Europea (GU UE L 187/1 del 26 giugno 2014) e ss. mm. e ii. (cd. Regolamento Generale di Esenzione),

«Registro delle Imprese»: il Registro delle Imprese istituito dall'art. 2188 del Codice Civile e tenuto dalla CCIAA competente per territorio («Registro delle Imprese Italiano») ovvero registro equivalente in uno Stato membro della Unione Europea o di uno Stato equiparato.

«Sede Operativa»: si intende una unità locale iscritta al Registro delle Imprese Italiano nella quale si realizza l'attività imprenditoriale oggetto del Progetto di digitalizzazione agevolato.

«Virtual Machine»: una macchina virtuale (VM) è una versione digitale/istanza virtualizzata di un computer fisico. Le macchine virtuali sono in grado di eseguire programmi e sistemi operativi, archiviare i dati, connettersi alle reti e svolgere altre funzioni di calcolo in maniera esattamente analoga a quella dei computer fisici. Difatti, le VM vengono eseguite su una macchina fisica e accedono alle risorse di calcolo da un software chiamato hypervisor (virtualizzatore) che astrae tali risorse che possono essere utilizzate secondo necessità, consentendo di eseguire più VM su una singola macchina fisica.

Ogni VM ha un proprio sistema operativo, oltre a memoria, storage, CPU e interfacce di rete che vengono eseguite indipendentemente da qualsiasi altra macchina virtuale operativa sull'host hardware. Ogni macchina virtuale viene eseguita in modo indipendente dalle altre e offre all'utente finale un'esperienza simile a quella che si avrebbe utilizzando una macchina non virtuale o un singolo sistema operativo legato a un'unica macchina fisica.

A tal fine rilevano le seguenti ulteriori definizioni:

«Application Server»: l'Application Server è un tipo di server progettato per installare, gestire e ospitare applicazioni e ha come compito principale quello di consentire l'interazione tra i client degli utenti finali e il codice applicativo sul lato server per generare e fornire contenuto dinamico, come risultati di transazioni, supporto decisionale o analytics in tempo reale. Un'application server è una forma moderna di middleware di piattaforma, ovvero, un software di sistema che risiede tra il sistema operativo (OS) da un lato, le risorse esterne (come un sistema di gestione dei database o DBMS e le comunicazioni e i servizi Internet) da un altro lato e le applicazioni degli utenti da un terzo lato. La sua funzione è quella di facilitare l'accesso e le prestazioni delle applicazioni aziendali.

«Database Server»: un database server fornisce servizi di database ad altri programmi che risiedono nello stesso computer o in qualsiasi altra rete per l'archiviazione e l'organizzazione dei dati, tipicamente con formati e strutture definite. I DB sono classificati in base alle loro strutture di base (e.g. relazionali o non relazionali) e, in una certa misura, in base al loro utilizzo o alla loro distribuzione e possono contenere qualsiasi tipo di dato, inclusi parole, numeri, immagini, video e file/oggetti. Un database server funziona nell'architettura client-server e ciò è garantito











dal sistema di gestione del database in uso, o DBMS (Database Management System), che deve assicurare la restituzione delle informazioni ricercate dai suoi client e disponibili nel DB.

«Web Server»: un server Web memorizza e distribuisce contenuti Web statici, come testi, immagini e video principalmente in risposta a richieste HTTP (Hypertext Transfer Protocol) provenienti da un browser web (e.g. Chrome, Firefox). In altre parole, un server web ospita pagine Web e, sfruttando un protocollo di comunicazione, consente a un "client" remoto (sistema o programma) di accedere al materiale in esso conservato. La maggior parte dei siti Web e delle applicazioni Web sono tuttavia interattivi e richiedono un Application Server che integra le funzionalità di un server Web supportando la generazione dinamica di contenuti, la logica delle applicazioni e l'integrazione con varie risorse. Pertanto, un server Web è una tecnologia che ospita il codice e i dati di un sito Web. Quando inserisci un URL nel tuo browser, l'URL è in realtà l'identificatore dell'indirizzo del server Web.

«Database Back up»: il server di backup è un sistema software che esegue la copia di file o database fisici o virtuali in uno spazio di archiviazione secondario per la conservazione e ripristino in caso di corruzione dei dati, guasti hardware, hacking doloso o altri eventi imprevisti. Il backup, quindi, è un processo di acquisizione e sincronizzazione di uno snapshot o istantanea dei dati che può essere utilizzata per ripristinare i dati in caso di disastro. Tradizionalmente, questo consiste in backup completi occasionali (tutti i dati vengono copiati) e backup incrementali regolari, spesso notturni, che copiano solo i dati modificati dal backup precedente.











Appendice 2 – Requisiti Generali di Ammissibilità

1. Requisiti da possedere alla Data della Domanda

a. Possedere una situazione di regolarità contributiva attestata tramite DURC. Tale requisito verrà verificato da Lazio Innova secondo quanto previsto nella normativa di riferimento, con conseguente accertamento da parte delle amministrazioni competenti.

2. Requisiti da possedere alla Data della Domanda e da mantenere fino alla Data di Concessione

a. Essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria, non essere sottoposto a fallimento o, a partire dal 16 maggio 2022, a liquidazione giudiziale prevista dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, non trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del D.lgs. 36/2023.

3. Requisiti da possedere alla Data della Domanda e da mantenere fino alla data di erogazione

- a. Non risultare destinatario di una sentenza di condanna definitiva o di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, pronunciati per uno dei reati di cui all'art. 94, comma 1, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, vale a dire:
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdieces del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008:
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;
 - false comunicazioni sociali ai sensi degli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee del 26 luglio 1995;
 - delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Tale requisito deve essere posseduto da tutte le persone fisiche identificate dalla norma, diverse a seconda della tipologia di **Proponente** e **Beneficiario**, a titolo esemplificativo si tratta di:

- il titolare e, ove esistente, il direttore tecnico, se il Proponente o Beneficiario è una impresa individuale (anche denominata ditta individuale);
- ii. tutti i soci e, ove esistente, il direttore tecnico, se il **Proponente** o **Beneficiario** è una società in nome collettivo (S.N.C.);
- iii. tutti i soci accomandatari e, ove esistente, il direttore tecnico, se il **Proponente** o **Beneficiario** è una società in accomandita (S.A.S o S.A.P.A.);











- iv. l'amministratore unico o tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali; tutti i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e le altre persone fisiche, ove esistenti, munite di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, incluso il direttore tecnico ove esistente e il socio unico persona fisica, se il **Proponente** o **Beneficiario** è un altro tipo di società (S.R.L, S.P.A., Cooperativa, etc.), consorzio o altra persona giuridica di diritto privato. Qualora il socio sia a sua volta una persona giuridica sono soggetti di cui all'art. 94 D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima;
- v. l'amministratore di fatto in tutte le suddette ipotesi.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, il **Legale Rappresentante** di ogni singolo **Proponente** o **Beneficiario** potrà dichiarare, per quanto a sua conoscenza, il possesso dei requisiti di cui alla presente lettera, sottoscrivendo tale dichiarazione con **Firma Digitale**, anche con riferimento agli altri soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 rilevanti per il **Proponente** o **Beneficiario**.

- b. Non essere stato oggetto di sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettere (c) e (d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- c. Non avere reso dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, anche con riferimento ad altri contributi, finanziamenti o agevolazioni con conseguente provvedimento di decadenza assunto nei due anni precedenti.
- d. Non avere conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione Lazio e Lazio Innova SpA, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto, laddove questi nell'esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi tre anni di servizio, attività di cui sia stato destinatario il **Proponente** o **Beneficiario**.
- e. Osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano e regionale in materia di: (i) disciplina sulla e salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ii) prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; (iii) inserimento dei disabili; (iv) pari opportunità; (v) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale e (vi) tutela dell'ambiente. Si rammentano in particolare l'art. 57 della Legge Regionale 28 dicembre 2006, n. 27 e ss.mm.ii. e l'art. 4 della Legge Regionale 18 settembre 2007, n. 16 e ss.mm.ii.











Appendice 3 – Informativa Privacy

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

Trattamento dei dati per l'accesso agli aiuti per lo sviluppo economico concessi dalla Regione Lazio nell'ambito del Programma Regionale FESR 2021-2027

Gentile cittadino/a,

nel rispetto del principio di trasparenza previsto dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali ("RGPD", anche cd. "GDPR"), con questa informativa la Giunta Regionale del Lazio (in seguito anche il "Titolare" del trattamento) Le fornisce notizie sulle modalità con le quali vengono trattati informazioni e dati che riguardano la sua persona (di seguito anche "interessato").

Si descrivono pertanto le modalità e le finalità di trattamento dei dati personali degli interessati al fine di accedere agli aiuti per lo sviluppo economico concessi dalla Regione Lazio nell'ambito del Programma Regionale FESR 2021-2027 in forma di contributi a fondo perduto.

La Regione Lazio è impegnata a proteggere e a salvaguardare qualsiasi dato personale; agisce nell'interesse delle persone trattando i loro dati con correttezza e trasparenza, per fini leciti e tutelando la loro riservatezza ed i loro diritti.

Per queste ragioni Le fornisce i recapiti necessari per contattare il Titolare o il DPO in caso di domande sui suoi dati personali.

| |

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DATI DI CONTATTO

Il Titolare del trattamento è la Regione Lazio, con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma, contattabile come di seguito:

- telefono URP-Ufficio Relazioni con il Pubblico: 06/99500
- modulo di contatto disponibile alla seguente url: https://scriviurpnur.regione.lazio.it/
- e-mail: urp@regione.lazio.it
- PEC: urp@pec.regione.lazio.it .



RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI ("DPO")

La Regione Lazio ha incaricato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), più comunemente conosciuto con l'acronimo inglese "DPO" (Data Protection Officer), che è contattabile alla e-mail istituzionale: dpo@regione.lazio.it.

CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI



- Dati di contatto (indirizzo postale o di posta elettronica, pec, numero di telefono fisso o mobile)
- Dati di accesso e di identificazione (username, password, customer ID, altro...)
- Dati di pagamento (numero di conto corrente, dettagli della carta di credito, altro...)
- Dati relativi al rapporto di collaborazione con l'impresa partecipante all'Avviso;
- Dati relativi a documenti di identificazione/riconoscimento (carta di identità, passaporto, patente, CNS, altro...)
- Dati relativi all'ubicazione
- Dati giudiziari del Legale Rappresentante dell'impresa partecipante all'Avviso, nonché dei soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del D.Lgs, 31 marzo 2023 n. 36 (art. 10 RGDP)
- Dati relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza













LIBERTA' O OBBLIGO DI FORNIRE I DATI E CONSEGUENZE

Il conferimento dei dati personali sopra indicati è necessario per la partecipazione all'avviso e la conseguente eventuale concessione del contributo richiesto.

La mancata indicazione dei dati personali necessari preclude pertanto per la partecipazione all'avviso e la conseguente eventuale concessione del contributo richiesto.

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

concessione di contributi a fondo perduto sulla base di attività istruttoria preliminare alla concessione dell'agevolazione, ivi compresa la verifica dell'assenza delle cause ostative inerenti all'eventuale sussistenza di condanne penali, reati e misure di sicurezza che comportano la sospensione della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione o ricevere benefici pubblici;


FINALITÀ

BASE GIURIDICA

- Art. 6, paragrafo 1, lett. e) (interesse pubblico) e par. 3, lett. a) (diritto dell'Unione) e b) (diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento) del RGDP;
- DGR 950/2022 (PR FESR)
- Avviso "Voucher Digitalizzazione PMI" di cui la presente Informativa costituisce l'appendice 3
- Art. 6, paragrafo 1 lettera c) (obbligo legale) del RGPD correlato con gli artt. 94-97 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
- Art. 67 del D. Lgs. 159/2011
- Art. 94 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n 36
- Art. 10 GDPR e 2-octies Cod. Privacy per il trattamento dei dati giudiziari
- per le attività di controllo degli adempimenti prescritti dalla procedura, ante e post la concessione della sovvenzione e per la conseguente certificazione della spesa alla Commissione europea.
- Art. 6, paragrafo 1, lett. c) e e) (interesse pubblico) e par. 3, lett. a) (diritto dell'Unione) e b) (diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento) del RGDP;
- Art. 69 e ss. Regolamento (UE) 1060/2021
- Regolamento (UE) 2831/2023 "de minimis"

PERIODO DI CONSERVAZIONE

Salva la necessità di conservazione ulteriore in caso di contenzioso legale ed esigenze difensive sino al passaggio in giudicato della sentenza, i dati trattati sono conservati:





- per le finalità di cui al n. 2 per un periodo pari a 10 anni per consentire alla Commissione Europea di controllare la conformità al Trattato degli aiuti di Stato concessi alle imprese dagli Stati membri. A tal fine sono anche conservati i registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni previste per concedere, erogare e mantenere il diritto a fruire dell'aiuto di Stato. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è stato erogato integralmente l'aiuto di Stato concesso.

In ogni caso, in ossequio al principio di limitazione della conservazione (art. 5.1, lett. e) del RGPD), i suoi dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. Verrà verificata costantemente l'adeguatezza, la pertinenza e l'indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione, all'incarico o al servizio in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria











iniziativa. Pertanto, anche a seguito di verifiche, le informazioni e i dati che risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione a norma di legge del documento che li contiene.

DESTINATARI

Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà a cura delle persone preposte al relativo procedimento, in maniera manuale/cartacea, con procedure anche informatizzate e con l'intervento umano, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. L'elenco dei destinatari, riportato nel registro delle attività di trattamento, è mantenuto aggiornato e disponibile in caso di accertamenti anche da parte del Garante per la Privacy.

I soggetti che possono essere destinatari dei sui dati personali sono i seguenti.

Responsabili del trattamento: il Titolare si avvale di Lazio Innova S.p.A., con sede in via Marco Aurelio 26/A – 00184 Roma, individuata con deliberazione del 30 novembre 2022, n.1114 dalla Giunta della Regione Lazio.

Lazio Innova quale società in house della Regione Lazio, ha nominato un Dpo raggiungibile al seguente indirizzo: dpo@lazioinnova.it

Dati di contatto:

- e-mail privacy@lazioinnova.it
- tel. 06.605160

I dati potranno essere trattati anche da ulteriori soggetti nominati responsabili ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 2016/679.

In ossequio all'art. 28 RGDP, si fa presente che tra le parti è stato stipulato specifico accordo relativo alla protezione dei dati anche in ossequio alle clausole contrattuali standard introdotte dalla Commissione Europea nel 2021, attraverso il quale il Titolare ha fornito istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti.

Al fine di rispettare il RGDP e tutelare i diritti e le libertà delle persone, il Titolare ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti (conoscenza specialistica, esperienza, capacità e affidabilità) per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per la sicurezza di informazioni e dati personali e garantire la protezione degli interessati.

Si fa altresì presente che la Regione Lazio acquisisce le specifiche informazioni, anche di carattere personale di coloro che accedono ai presenti avvisi, tramite la piattaforma Gecoweb Plus di proprietà di Lazio innova, quale responsabile del trattamento ex art. 28.

Tramite la summenzionata piattaforma, nonché il sito <u>www.lazioinnova.it</u> e il sito www.lazioeuropa.it, sono gestiti i dati personali esclusivamente nello spazio Europeo nel rispetto delle misure di sicurezza rispondenti ai parametri previsti dal RGDP.

Autorizzati al trattamento: i suoi dati personali saranno trattati da persone interne all'organizzazione del Titolare (es. dirigenti, dipendenti e ausiliari, componenti degli organi di governo e di controllo) previamente individuati e nominati quali "Autorizzati" al trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta protezione dei dati personali. La possibilità di accedere ai dati è limitata ai soli soggetti effettivamente legittimati.

Altre volte i suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti che li trattano in completa autonomia quali Commissione Europea, Corte dei Conti, ed ogni ulteriore organo Pubblico, per assicurare la corretta gestione degli avvisi e l'erogazione dei finanziamenti.

In ogni caso, i dati personali potranno essere comunicati o diffusi solo in adempimento a obblighi di legge o di regolamento o di atti amministrativi generali (es.: L. 241/1990; D.lgs. n. 33/2013; etc.)















TRASFERIMENTO VERSO PAESI TERZI (EXTRA UE) O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Non è intenzione del Titolare trasferire i suoi dati personali verso Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) o organizzazioni internazionali che possano pregiudicare il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal GDPR.

In ogni caso, in considerazione degli obblighi di cui al capo V del GDPR, i trasferimenti internazionali saranno consentiti in presenza di una decisione di adeguatezza (cfr. https://www.garanteprivacy.it/temi/trasferimento-di-dati-all-estero).



DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR, in relazione ai suoi dati personali, nei casi previsti, Lei ha il diritto di: accedere e chiederne copia; richiedere la rettifica; richiedere la cancellazione; ottenere la limitazione del trattamento; opporsi al trattamento; portabilità⁴; non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato.

Per qualsiasi ulteriore informazione relativa al trattamento dei suoi dati personali, anche a seguito dell'aggiornamento della presente informativa, e per far valere i diritti a Lei riconosciuti dal RGDP, non esiti a contattare il Titolare o il DPO.



RECLAMI

È sempre possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o di adire le opportune sedi giudiziarie (rispettivamente ai sensi degli artt. 77 e 79 GDPR).

Icone realizzate da Osservatorio 679 Lic CC BY

FINE INFORMATIVA

LA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO LA RINGRAZIA DELLA CONSULTAZIONE

⁴ Ai sensi dell'art. 20, par. 3, del RGD: "Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento."











Appendice 4 – Specifiche degli Interventi che danno diritto al contributo

Premessa

Il presente documento definisce per ciascuna tipologia di Intervento prevista dall'Avviso:

- 1. le caratteristiche specifiche che gli **Interventi** devono soddisfare per avere diritto al contributo, ferme restando le altre caratteristiche previste dall'**Avviso** anche per l'ammissibilità dell'intero **Progetto**;
- 2. gli elementi specifici che rendono il contributo previsto per l'Intervento non riconoscibile, ferme restando le altre cause di esclusione o revoca previste dall'Avviso anche per quanto riguarda l'intero contributo riconosciuto per la realizzazione del Progetto nel suo complesso;
- 3. i costi coperti dalla somma forfettaria riconosciuta ai sensi degli artt. 53 (1) (c) e 94 del RDC, vale a dire quelli che non sono compatibili con nessun altro **Aiuto** o finanziamento pubblico collegato al loro sostenimento da parte della **PMI Beneficiaria**.

A. Realizzazione della Diagnosi Digitale, completa delle sezioni ex ante e ex post

1. Caratteristiche specifiche da soddisfare per avere diritto al contributo

La **Diagnosi Digitale** consiste in una valutazione da parte di uno o più esperti oggettivamente qualificati, dell'effettivo stato di partenza (e di arrivo) dell'impresa in termini di adozione di tecnologie digitali. La diagnosi è da considerarsi lo strumento per valutare e individuare le tecnologie digitali da acquisire e implementare e per misurarne l'effettiva adozione.

La Diagnosi Digitale si articola in due momenti: il primo, ex ante che ha l'obiettivo di indirizzare e prioritizzare gli interventi di digitalizzazione da realizzare in linea con le aspettative e gli obiettivi di business dell'azienda. Il secondo, ex post, è lo strumento di verifica che accerta l'adeguatezza, la correttezza e la rispondenza degli interventi realizzati rispetto alle esigenze effettive dell'impresa.

La Diagnosi Digitale è agevolabile esclusivamente per le Piccole Imprese e per le Medie Imprese per le quali è obbligatoria.

La **Diagnosi Digitale** deve essere redatta in conformità con lo schema riportato nel modello 1 in allegato all'**Avviso** ed essere redatta e sottoscritta da un **Innovation Manager**, vale a dire un professionista:

- la cui figura professionale è certificata ai sensi della norma UNI 11814 quale Innovation Manager, Specialista dell'Innovazione o Tecnico dell'Innovazione, da un Organismo di certificazione del personale accreditato da ACCREDIA⁵, o equivalente europeo, in accordo alla norma ISO/IEC 17024 per la norma UNI 11814, oppure
- iscritto all'"Albo degli esperti in innovazione tecnologica", costituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy con Decreto Direttoriale 31 agosto 2016 e successivamente aggiornato (l'Albo aggiornato è consultabile nel sito internet del Ministero www.mimit.gov.it), per il settore industriale prioritario numero 8 (Informatica e Telecomunicazioni).

Nel caso la **Diagnosi Digitale** riguardi in tutto o in parte l'Intervento **E. Cyber Security**, la parte riguardante tale intervento deve essere redatta e sottoscritta da un **Esperto in Cyber Security**, vale a dire un esperto in possesso di un'idonea certificazione in cybersecurity fra CISSP, CISA, CISM, SSCP o di altre certificazioni rilasciate da enti internazionali quale l'"ISC2" (international information systems security certifications consortium). Non sono considerate idonee le certificazioni relative a corsi di formazione di altro tipo non accreditate, come organizzazioni di professionisti della cybersicurezza.

In ogni caso l'Innovation Manager e l'Esperto in Cyber Security devono essere indipendenti rispetto l'impresa Proponente e poi Beneficiaria, vale a dire che devono possedere i requisiti di indipendenza ed obiettività di cui all'art. 10 del D. Lgs. n.39 del 2010 e ss.mm.ii. come meglio declinati nella DSAN da rendersi ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000 contenuta nello schema di Diagnosi Digitale di cui al modello 1 in allegato all'Avviso.

⁵ Tali figure professionali sono consultabili nell'apposito elenco pubblicato sul sito ACCREDIA che tuttavia non è esaustivo in quanto l'iscrizione nell'elenco non è obbligatoria.











L'Innovation Manager e l'Esperto in Cyber Security possono coincidere se in possesso di tutti i requisiti previsti per le due professionalità, in mancanza la Diagnosi Digitale deve essere realizzata e sottoscritta da due professionisti distinti, ciascuno per la parte di propria competenza, che soddisfino congiuntamente entrambi i requisiti.

I professionisti che hanno sottoscritto la **Diagnosi Digitale** sezione ex ante dovranno essere i medesimi che sottoscrivono la sezione ex-post, salvo cause di forza maggiore.

La Diagnosi Digitale deve essere redatta e sottoscritta, per la sezione ex ante, prima di avviare gli altri Interventi agevolati e al più tardi deve essere inviata a Lazio Innova entro e non oltre 40 giorni dalla data in cui Lazio Innova mette a disposizione del Beneficiario l'Atto di Impegno⁵. La Diagnosi Digitale sezione ex ante non deve essere obsoleta, vale a dire che deve risultare sottoscritta non prima di 3 mesi della Data della Domanda e, qualora precedente la Data della Domanda, gli altri Interventi (esclusa la Diagnosi Digitale medesima) devono essere avviati dopo la Data della Domanda.

La Diagnosi Digitale o, per le Micro Imprese, la Relazione sulla Digitalizzazione complete della sezione ex post deve essere allegata alla richiesta di erogazione da presentarsi a Lazio Innova al più tardi entro 6 mesi dalla Data di Concessione e quindi tali sezioni devono essere ovviamente redatte e sottoscritte prima di tale presentazione.

2. Elementi specifici che rendono il contributo non riconoscibile

Il contributo per la realizzazione della **Diagnosi Digitale** non è riconoscibile alle **Micro Imprese**. Queste sono tenute a presentare in allegato alla **Domanda** una **Relazione sulla Digitalizzazione** completa della szione ex ante di autovalutazione resa dal proprio **Legale Rappresentante** in conformità al modello 2 in allegato all'**Avviso**⁷.

Il contributo per la **Diagnosi Digitale** non può essere concesso, se già concesso deve essere revocato e se erogato deve essere restituito in tutti i casi in cui la **Diagnosi Digitale** non risulti conforme alle caratteristiche specifiche di cui al precedente paragrafo 1.

In particolare, la **Diagnosi Digitale** non è ammissibile se realizzata da professionisti che non abbiano i requisiti previsti per l'**Innovation Manager** (non è per esempio sufficiente essere un innovation manager ai sensi di discipline ministeriali o essere ingegnere dell'informazione) o che non risultino indipendenti rispetto l'impresa **Proponente** o **Beneficiaria**

L'assenza o la carenza della **Diagnosi Digitale** o della **Relazione sulla Digitalizzazione**, complete sia della sezione ex ante che della sezione ex post, comporta la revoca dell'intero contributo concesso al **Progetto**, anche con riferimento agli altri **Interventi** approvati.

3. Tipologie di costi coperti dal contributo

La somma forfettaria per la **Diagnosi Digitale** copre le spese di consulenza (prestazione di servizi), ivi compresi eventuali costi accessori, direttamente riconducibili alla redazione della **Diagnosi Digitale** medesima.

È indifferente che tali spese siano state fatturate direttamente dal professionista quale lavoratore autonomo o da una società, purché anche essa terza e indipendente dall'impresa **Proponente** e **Beneficiaria**, a condizione che il professionista assuma direttamente la responsabilità di quanto attestato nella **Diagnosi Digitale**.

B. Acquisto di nuove applicazioni integrate per la produttività individuale (Digital Workplace)

1. Caratteristiche specifiche da soddisfare per avere diritto al contributo

L'Avviso sostiene l'adozione di software di utilizzo individuale che permettono tra l'altro modalità di lavoro flessibile, sia in azienda che da remoto, favorendo la collaborazione, comunicazione e produttività anche in contesti geografici distribuiti.

È possibile acquistare al massimo una **Digital Workplace** per addetto, come risultante al campo "Forza Aziendale" dalla "Attestazione della denuncia contributiva" emessa dall'INPS relativa al mese di ottobre 2024. Nel caso di imprese che hanno dipendenti anche in altre regioni e che hanno esercitato l'opzione per l'accentramento della

⁶ Lazio Innova mette a disposizione dell'impresa **Beneficiaria** l'**Atto di Impegno** entro 5 giorni dalla **Data di Concessione**, vale a dire la data di pubblicazione sul **BUR Lazio** (Bollettino Ufficiale della Regione Lazio) del provvedimento di ammissione alla agevolazione.

⁷ I contenuti della **Diagnosi Digitale** e della **Relazione sulla Digitalizzazione** sono sostanzialmente simili. Fermo restando che la **Micro Impresa** non ha diritto ad ottenere al contributo previsto per la **Diagnosi Digitale**, nulla vieta che anche una **Micro Impresa** possa allegare alla **Domanda** una **Diagnosi Digitale** ex ante in luogo della **Relazione sulla Digitalizzazione** ex ante.











posizione INPS, il numero massimo di **Digital Workplace** agevolabili non può inoltre superare il numero di addetti nel Lazio risultante dal **Registro delle Imprese Italiano**, salvo diversa quantificazione attestata da idonea documentazione allegata alla **Domanda**.

L'acquisto per dare diritto al contributo deve riguardare tutte le seguenti cinque tipologie di software, sistemi e servizi:

- a. **software di produttività personale** che garantiscano adeguate prestazioni per il lavoro flessibile e remoto (e.g. suite office) e altri software di utilizzo personale quali antivirus personali o software di utilità di sistema;
- b. sistemi di comunicazione digitale quali software per video conferenze;
- c. almeno uno fra i seguenti sistemi per la gestione condivisa dei documenti:
 - software per l'archiviazione e la gestione documentale in cloud;
 - software per l'automazione dei flussi di lavoro documentali (e.g. software per la creazione dei processi di approvazione/revisione/pubblicazione documentale automatizzato, anche di carattere specifico per il settore merceologico):
 - piattaforme per la condivisione e la distribuzione dei contenuti interni;
- d. software di firma digitale e di archiviazione a norma di legge;
- e. servizi professionali ICT a supporto dell'Intervento relativi a tutte le seguenti attività una tantum:
 - progettazione tecnica e configurazione della soluzione oggetto dell'Intervento;
 - verifica del corretto funzionamento della soluzione.

Tutte le cinque tipologie di software, sistemi e servizi devono risultare di nuova adozione da parte dell'impresa **Proponente** o **Beneficiaria**.

La data di adozione è quella da cui decorre il diritto di utilizzare il software o il sistema e come per tutti gli **Interventi** ad eccezione della **Diagnosi Digitale**, tale data deve essere successiva alla **Data della Domanda** o, se posteriore, successiva alla data di sottoscrizione della **Diagnosi Digitale** ex ante.

Come per tutti gli altri Interventi ciascuna delle tipologie di software, sistemi e servizi obbligatorie e relative componenti obbligatorie, esclusi i soli servizi professionali ICT a supporto dell'Intervento con natura una tantum, devono risultare acquistate per almeno 3 anni dalla data di attivazione. Nel caso di uso di software, sistemi e servizi utilizzati a fronte di canoni o corrispettivi periodici, quali quelli acquistati in modalità SaaS, IaaS o PaaS, i relativi contratti devono coprire almeno 36 mesi dalla data di attivazione e devono essere tempo per tempo regolarmente onorati.

Le cinque tipologie di software, sistemi e servizi, come anche le loro componenti, possono essere oggetto di un unico contratto o di più contratti e, ad esclusione dei servizi professionali ICT a supporto dell'Intervento che devono essere prestati in modo unitario da un unico soggetto e, nel caso delle Micro Imprese, da un unico soggetto per tutti gli Interventi e che deve sottoscrivere la sezione ex post della Relazione sulla Digitalizzazione da presentare in sede di richiesta di erogazione, attestando la conformità delle caratteristiche specifiche dei prodotti, soluzioni e servizi dallo stesso forniti, configurati e istallati, alle caratteristiche specifiche previste nella presente Appendice 4.

Tutti gli acquisti relativi alle cinque tipologie di software, sistemi e servizi obbligatorie e le loro componenti obbligatorie devono risultare contrattualizzati alla data di richiesta di erogazione del saldo⁸ e a tale data devono risultare onorati i relativi contratti con regolare fatturazione e pagamento dei corrispettivi maturati secondo le previsioni contrattuali.

Tali circostanze (contrattualizzazione e regolare adempimento degli obblighi contrattuali) devono essere accertate nella documentazione da allegare alla richiesta di erogazione, vale a dire nella sezione ex post della Diagnosi Digitale redatta in conformità al modello 1 in allegato all'Avviso o, nel caso delle Micro Imprese, nella sezione ex post della Relazione sulla Digitalizzazione redatta in conformità al modello 2 in allegato all'Avviso.

Resta fermo che i software, sistemi e servizi obbligatori devono risultare acquistati da parte dell'impresa Proponente o Beneficiaria e strumentali alla sua attività imprenditoriale, nel pieno rispetto delle norme

⁸ Si rammenta che la richiesta di erogazione deve essere prodotta, completa di allegati, entro 6 mesi dalla **Data di Concessione**, come stabilito all'articolo 7 dell'**Avviso**.











applicabili anche di natura civilistica e fiscale e, anche ove installati su pc o altri dispositivi di proprietà dei dipendenti.

Le autorità preposte ai controlli potranno verificare, anche successivamente alla erogazione del saldo, il mantenimento delle condizioni che danno diritto a fruire del contributo con conseguente revoca e restituzione dei contributi indebitamente fruiti nei casi previsti dall'articolo 8 dell'Avviso.

2. Elementi specifici che rendono il contributo non riconoscibile

Il contributo per l'Intervento B "acquisto di nuove applicazioni integrate per la produttività (Digital Workplace)" non può essere concesso, se già concesso deve essere revocato e se erogato deve essere restituito in tutti i casi in cui l'Intervento non risulti conforme alle caratteristiche specifiche di cui al precedente paragrafo 1.

In particolare, non sono riconoscibili, tra l'altro, i contributi per i Digital Workplace:

- per i quali non risultano perfezionato alla data di richiesta di erogazione del saldo, l'acquisto di anche una sola delle cinque tipologie di software, sistemi e servizi obbligatorie e loro componenti obbligatorie,
- per i quali anche una sola delle quattro tipologie di software, sistemi e servizi obbligatorie che non hanno natura di servizi una tantum, risulti acquistata per un periodo inferiore a 36 mesi dalla data di attivazione;
- in cui ciascuna delle cinque tipologie di software o sistemi obbligatorie non risultino di nuova adozione, da
 parte dell'impresa Proponente o Beneficiaria. In particolare, non sono riconosciuti i contributi per i Digital
 Workplace in cui anche un solo acquisto relativo a una delle cinque tipologie di software o sistemi
 obbligatorie risulti un upgrade o un rinnovo di licenze software preesistenti.

3. Costi coperti dal contributo

La somma forfettaria riconosciuta per ciascuna **Digital Workplace** copre le spese direttamente riconducibili alle cinque tipologie di software, sistemi e servizi obbligatori di cui alle lettere a), b), c), d) e e) del paragrafo 1, vale a dire i costi per l'acquisto, l'istallazione e la manutenzione dei software in licenza e del canone di utilizzo di servizi cloud per la durata complessiva di 36 mesi dall'attivazione e le spese di consulenza (prestazione di servizi) relativi ai servizi professionali ICT a supporto dell'**Intervento** aventi natura una tantum.

Ne consegue che possono essere oggetto di altri **Aiuti** o finanziamenti pubblici altre spese e costi non coperti dalla somma forfettaria, quali a titolo di esempio:

- per acquisto o noleggio di hardware compresi i pc fissi, i laptop, i tablet, gli smartphone e altri dispositivi individuali o loro componenti ed accessori (monitor, videocamere, altoparlanti, cuffie, altro) oggetto dell'Intervento di Digital Workplace;
- per investimenti e servizi relativi alla connettività di rete, sia personale (fisso o in mobilità) sia aziendale, compresa quella necessaria a rendere pienamente funzionale l'Intervento di Digital Workplace
- altre spese per consulenze e servizi, compresi i servizi professionali ICT diversi da quelli a supporto dell'Intervento definiti alla lettera d) del paragrafo 1;
- per l'addestramento e la formazione, compresa quella riguardante l'uso da parte dei propri dipendenti dei software e dei sistemi obbligatori previsti dall'Intervento di Digital Workplace.

L'importo della somma forfettaria risulta omnicomprensivo per l'intero ammontare dei costi coperti dal contributo ed è stato calcolato su un orizzonte temporale di 36 mesi. Anche le tipologie di costi coperti dal contributo se e nella misura in cui sono di competenza dei periodi successivi, potranno pertanto essere oggetto di altri **Aiuti** o finanziamenti pubblici

C. Adozione di nuovi sistemi di Digital Commerce & Engagement

1. Caratteristiche specifiche da soddisfare per avere diritto al contributo

L'Avviso sostiene l'adozione di soluzioni digitali per le attività di marketing, commercializzazione, fidelizzazione e servizi di supporto post-vendita che permettono, principalmente, di espandere il portafoglio clienti delle imprese **Beneficiarie** e consentire ai lori clienti un accesso veloce e continuativo (h24) all'acquisto dei prodotti.

L'acquisto per dare diritto al contributo deve riguardare tutte le seguenti tre tipologie di servizi:











- a. acquisizione delle piattaforme, con modalità IaaS/PaaS (sono escluse soluzioni basate su un pacchetto software erogato in modalità SaaS), necessari alla realizzazione ex novo o alla revisione integrale di canali digitali che rientrino in una o più delle seguenti tipologie:
 - piattaforme integrate di digital commerce comprensive di eventuali applicazioni addizionali (plugin/estensioni per pagamenti, personalizzazione etc.);
 - piattaforme per gestione di campagne pubblicitarie/promozionali sui canali digitali (Digital Marketing);
 - piattaforme di Digital Experience (per la gestione contenuti web e di personalizzazione) ai fini della condivisione di informazioni, servizi e supporto ai clienti / partner;
 - piattaforme di Analytics a supporto dell'analisi del digital commerce ed engagement;
 - piattaforme di supporto e gestione clienti personalizzate via Web, Mobile App, Social;
 - integrazione con piattaforme di terze parti (portali eCommerce o verticali di segmento);
 - integrazione con provider di logistica e distribuzione (per il miglioramento del tracciamento ed efficacia della distribuzione);
- b. acquisto e mantenimento del domino internet con relativo certificato digitale SSL;
- c. servizi professionali ICT a supporto dell'Intervento relativi a tutte le seguenti attività:
 - progettazione tecnica, configurazione e personalizzazione della soluzione e delle piattaforme (servizio una tantum):
 - verifica del corretto funzionamento della soluzione (servizio una tantum);
 - amministrazione e supporto specialistico per la durata complessiva di 36 mesi dalla data di avvio del servizio.

Tutte le tre tipologie di servizi devono risultare di nuova adozione da parte dell'impresa **Proponente** o **Beneficiaria**, oppure riguardare la sostituzione di soluzioni di **Digital Commerce and Engagement** che sono state realizzate da oltre tre anni dalla **Data della Domanda**

Come per tutti gli altri Interventi ciascuna delle tipologie di servizi obbligatorie e relative componenti obbligatorie, esclusi i soli servizi professionali ICT a supporto dell'Intervento con natura una tantum, devono risultare acquistate per almeno 3 anni dalla data di attivazione. Nel caso di uso di software, sistemi e servizi utilizzati a fronte di canoni o corrispettivi periodici, quali quelli acquistati in modalità laaS o PaaS, i relativi contratti devono coprire almeno 36 mesi dalla data di attivazione del servizio e devono essere tempo per tempo regolarmente onorati.

Le tre tipologie di servizi, come anche le loro componenti, possono essere oggetto di un unico contratto o di più contratti e, ad esclusione dei servizi professionali ICT a supporto dell'Intervento che devono essere prestati in modo unitario da un unico soggetto e, nel caso delle Micro Imprese, da un unico soggetto per tutti gli Interventi e che deve sottoscrivere la sezione ex post della Relazione sulla Digitalizzazione da presentare in sede di richiesta di erogazione, attestando la conformità delle caratteristiche specifiche dei prodotti, soluzioni e servizi dallo stesso forniti, configurati e istallati, alle caratteristiche specifiche previste nella presente Appendice 4.

Tutti gli acquisti relativi alle tre tipologie di servizi obbligatori devono risultare contrattualizzati alla data di richiesta di erogazione del saldo e a tale data devono risultare onorati i relativi contratti con regolare fatturazione e pagamento dei corrispettivi maturati secondo le previsioni contrattuali.

Tali circostanze (contrattualizzazione e regolare adempimento degli obblighi contrattuali) devono essere accertate nella documentazione da allegare alla richiesta di erogazione, vale a dire nella sezione ex post della **Diagnosi Digitale** redatta in conformità al modello 1 in allegato all'**Avviso** o, nel caso delle **Micro Imprese**, nella sezione ex post della **Relazione sulla Digitalizzazione** redatta in conformità al modello 2 in allegato all'**Avviso**.

Resta fermo che i servizi obbligatori devono risultare acquistati da parte dell'impresa **Proponente** o **Beneficiaria** e strumentali alla sua attività imprenditoriale, nel pieno rispetto delle norme applicabili anche di natura civilistica e fiscale e, anche ove installati su pc o altri dispositivi di proprietà dei dipendenti.

Le autorità preposte ai controlli potranno verificare, anche successivamente alla erogazione del saldo, il mantenimento delle condizioni che danno diritto a fruire del contributo con conseguente revoca e restituzione dei contributi indebitamente fruiti nei casi previsti dall'articolo 8 dell'Avviso.

2. Elementi specifici che rendono il contributo non riconoscibile











Il contributo per l'Intervento C "adozione di nuovi sistemi di Digital Commerce & Engagement" non può essere concesso, se già concesso deve essere revocato e se erogato deve essere restituito in tutti i casi in cui l'Intervento non risulti conforme alle caratteristiche specifiche di cui al precedente paragrafo 1.

Si evidenzia che non sono riconoscibili, tra l'altro, i contributi per l'**Intervento** di **Digital Commerce & Engagement:**

- i cui servizi di cui alla lettera a) del paragrafo 1 sono basati su pacchetto software erogato in modalità SaaS;
- i cui domini internet non hanno la certificazione digitale SSL;
- in cui ciascuna delle tre tipologie di servizi obbligatori di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 1 non risultino di nuova adozione da parte dell'impresa Proponente o Beneficiaria, oppure sostituzione di soluzioni di Digital Commerce and Engagement che sono state realizzate da oltre tre anni dalla Data della Domanda. In particolare non è riconosciuto il contributo per l'Intervento di Digital Commerce & Engagement in cui anche un solo acquisto relativo a una delle tre tipologie di servizi obbligatori risulti un mero rinnovo di servizi preesistenti;
- per i quali anche una sola delle tre tipologie di servizi obbligatori che non hanno natura di servizi una tantum, risulti acquistata per un periodo inferiore a 36 mesi dalla data di attivazione.

3. Tipologie di costi coperti dal contributo

La somma forfettaria riconosciuta per l'Intervento di Digital Commerce & Engagement copre le spese direttamente riconducibili alle tre tipologie di servizi obbligatori di cui al paragrafo 1, vale a dire i costi per i canoni laaS o PaaS relativi ad almeno una delle piattaforme di cui alla lettera a), l'acquisto e la manutenzione del dominio internet e della relativa certificazione digitale SSL (lettera b) e le spese di consulenza (prestazione di servizi) relativi ai servizi professionali ICT a supporto dell'Intervento di cui alla lettera c).

Ne consegue che possono essere oggetto di altri **Aiuti** o finanziamenti pubblici altre spese e costi non coperti dalla somma forfettaria, quali a titolo di esempio:

- per acquisto o noleggio di hardware compreso quello funzionale all'Intervento di Digital Commerce & Engagement:
- per investimenti e servizi relativi alla connettività di rete, compresi quelli necessari a rendere pienamente funzionale l'Intervento di Digital Commerce & Engagement
- per l'acquisto di "Ads" ovvero costi pubblicitari corrisposti a piattaforme di digital advertising (es., Google Ads, Amazon, Facebook, etc.);
- per costi commissionali sui pagamenti elettronici;
- altre spese per consulenze e servizi, compresi i servizi professionali ICT diversi da quelli a supporto dell'**Intervento** definiti alla lettera c) del paragrafo 1, quali a titolo di esempio quelli per la realizzazione e l'acquisizione di testi e immagini, di natura legale e amministrativa e di marketing e pubblicità;
- per l'addestramento e la formazione, compresa quella riguardante l'uso da parte dei propri dipendenti delle soluzioni Digital Commerce & Engagement adottate.

L'importo della somma forfettaria risulta omnicomprensivo per l'intero ammontare dei costi coperti dal contributo ed è stato calcolato su un orizzonte temporale di 36 mesi. Anche le tipologie di costi coperti dal contributo se e nella misura in cui sono di competenza dei periodi successivi, potranno pertanto essere oggetto di altri **Aiuti** o finanziamenti pubblici.

D. Migrazione dell'infrastruttura esecutiva di applicazioni aziendali e relativi dati esistenti da server a cloud pubblico (Cloud Computing)

1. Caratteristiche specifiche da soddisfare per avere diritto al contributo

Il **Cloud Computing** è una modalità di elaborazione dei dati in cui funzionalità scalabili ed elastiche abilitate per l'IT vengono fornite come servizio a clienti esterni utilizzando tecnologie internet. L'utilizzo dei servizi di cloud pubblico genera tipi di economie di scala e condivisione delle risorse che possono ridurre i costi e aumentare le scelte delle tecnologie per le imprese che ne fanno ricorso.











L'Avviso, quindi, sostiene la migrazione di applicazioni aziendali su server di cloud pubblico, con l'obiettivo di espandere e modernizzare l'infrastruttura informatica esistente delle imprese **Beneficiarie**, attraverso l'adozione di tecnologie maggiormente efficienti, scalabili e sicure.

L'Intervento può essere realizzato da imprese di qualsiasi dimensione (Micro Imprese, Piccole Imprese o Medie Imprese), ma a condizione che la migrazione su cloud pubblico riguardino proprie applicazioni già utilizzate sui propri server locali (on-premises).

Come specificato agli articoli 1 e 3 dell'Avviso il contributo riguarda ogni migrazione su una delle seguenti Virtual Machine: D.1 Application Server, D.2 Database Server, D.3 Web Server e D.4 Database Back Up⁹, sulla base del fabbisogno rilevato nella sezione ex ante della Diagnosi Digitale o, quando consentito, della Relazione Tecnica di Autovalutazione, che anche ai fini della determinazione dei contributi e del calcolo del punteggio per il criterio di selezione 3 "Articolazione del Progetto" sono da considerarsi Interventi distinti.

Il contributo previsto per la migrazione riguardante una delle 4 **Virtual Machine** previste dall'**Avviso** può essere riconosciuto una sola volta per ciascuna impresa **Beneficiaria**.

Per avere diritto al contributo ciascun **Intervento** agevolato deve riguardare per ciascuna **Virtual Machine** tutte le seguenti tre tipologie di servizi:

- a. acquisizione dei servizi di cloud, relativi alla o alle Virtual Machine oggetto del Progetto, relativi a tutti i seguenti 6 servizi¹⁰:
 - servizi di calcolo creazione o migrazione di carichi di lavoro su infrastruttura public cloud (es. VMs, containers, serverless functions);
 - servizi di archiviazione e database creazione o migrazione di dati e archivi su infrastruttura public cloud (es., storage, Database, Data lake);
 - servizi di gestione e amministrazione risorse cloud creazione o migrazione di sistemi di gestione e amministrazione di risorse cloud (private e pubbliche);
 - servizi di rete creazione o migrazione di servizi di connettività, sicurezza e ottimizzazione per il cloud pubblico (es., load balancers, virtual private networks, virtual firewalls, gateways, WAN, etc.);
 - servizi cloud di gestione identità e sicurezza creazione o migrazione di servizi di gestione di sicurezza per il cloud pubblico:
 - servizi di strumenti di sviluppo e test creazione o migrazione di strumenti atti alla creazione di nuove applicazioni basate su componenti in public cloud;
- b. acquisto e manutenzione software di gestione e amministrazione in licenza o servizi cloud (SaaS);
- c. servizi professionali ICT a supporto dell'Intervento relativi a tutte le seguenti attività 11:
 - progettazione e pianificazione della migrazione sul cloud pubblico (una tantum);
 - progettazione tecnica dell'infrastruttura cloud di destinazione (una tantum);
 - progettazione tecnica delle attività di migrazione applicativi e dati sull'infrastruttura di destinazione (una tantum):
 - configurazione e personalizzazione delle soluzioni e corretta verifica di funzionamento (una tantum);
 - attività di re-engineering e testing votate alla migrazione sull'infrastruttura cloud di destinazione (una tantum);
 - validazione ed accettazione delle soluzioni da parte degli utenti o amministratori (una tantum);
 - formazione ai dipendenti o collaboratori che usufruiscono del servizio di amministrazione infrastrutturale relative esclusivamente all'adozione e il corretto utilizzo delle tecnologie introdotte (una tantum);
 - amministrazione e supporto specialistico per la durata complessiva di 36 mesi dalla data di avvio del servizio

Tutte le tre tipologie di servizi devono risultare di nuova adozione da parte dell'impresa **Proponente** o **Beneficiaria.**

⁹ Si vedano le relative definizioni in appendice 1 all'Avviso che fanno parte integrale e sostanziale del presente documento.

¹⁰ I 6 servizi devono essere tutti facenti parte dell'acquisto, a meno che non risultino compatibili con le specifiche tipologie di **Virtual Machine** o con lo specifico fabbisogno dell'impresa **Beneficiaria**, e tale circostanza sia stata evidenziata e giustificata nella sezione ex ante della **Diagnosi Digitale** o, ove consentita, nella **Relazione sulla Digitalizzazione**.

¹¹ Tutte le attività devono essere comprese nel servizio, a meno che l'esclusione sia stata evidenziata e giustificata nella sezione ex ante della **Diagnosi Digitale** o, ove consentita, nella **Relazione sulla Digitalizzazione**.











La data di adozione è quella da cui decorre il diritto di utilizzare la **Virtual Machine** e quindi il cloud pubblico e come per tutti gli **Interventi** ad eccezione della **Diagnosi Digitale**, tale data deve essere successiva alla **Data della Domanda** o, se posteriore, successiva alla data di sottoscrizione della **Diagnosi Digitale** ex ante.

Come per tutti gli altri **Interventi** ciascuna delle tre tipologie di servizi obbligatorie e relative componenti obbligatorie, esclusi i soli servizi professionali ICT a supporto dell'Intervento con natura una tantum, devono risultare acquistate per almeno 3 anni dalla data di attivazione. Nel caso di uso di software, sistemi e servizi utilizzati a fronte di canoni o corrispettivi periodici, quali quelli acquistati in modalità SaaS, IaaS o PaaS, i relativi contratti devono coprire almeno 36 mesi dalla data di attivazione e devono essere tempo per tempo regolarmente onorati.

Le tre tipologie di servizi, come anche le loro componenti, possono essere oggetto di un unico contratto o di più contratti e, ad esclusione dei servizi professionali ICT a supporto dell'Intervento che devono essere prestati in modo unitario da un unico soggetto e, nel caso delle Micro Imprese, da un unico soggetto per tutti gli Interventi e che deve sottoscrivere la sezione ex post della Relazione sulla Digitalizzazione da presentare in sede di richiesta di erogazione, attestando la conformità delle caratteristiche specifiche dei prodotti, soluzioni e servizi dallo stesso forniti, configurati e istallati, alle caratteristiche specifiche previste nella presente Appendice 4.

Tutti gli acquisti relativi alle tre tipologie di servizi obbligatori e le loro componenti obbligatorie devono risultare contrattualizzati alla data di richiesta di erogazione del saldo e a tale data devono risultare onorati i relativi contratti con regolare fatturazione e pagamento dei corrispettivi maturati secondo le previsioni contrattuali.

Tali circostanze (contrattualizzazione e regolare adempimento degli obblighi contrattuali) devono essere accertate nella documentazione da allegare alla richiesta di erogazione, vale a dire nella sezione ex post della **Diagnosi Digitale** redatta in conformità al modello 1 in allegato all'**Avviso** o, nel caso delle **Micro Imprese**, nella sezione ex post della **Relazione sulla Digitalizzazione** redatta in conformità al modello 2 in allegato all'**Avviso**.

Resta fermo che i servizi obbligatori devono risultare acquistati da parte dell'impresa **Proponente** o **Beneficiaria** e strumentali alla sua attività imprenditoriale, nel pieno rispetto delle norme applicabili anche di natura civilistica e fiscale e, anche ove installati su pc o altri dispositivi di proprietà dei dipendenti.

Le autorità preposte ai controlli potranno verificare, anche successivamente alla erogazione del saldo, il mantenimento delle condizioni che danno diritto a fruire del contributo con conseguente revoca e restituzione dei contributi indebitamente fruiti nei casi previsti dall'articolo 8 dell'**Avviso**.

2. Elementi specifici che rendono il contributo non riconoscibile

Il contributo per ciascun **Intervento D** "Migrazione dell'infrastruttura esecutiva di applicazioni aziendali e relativi dati esistenti da server a cloud pubblico (**Cloud Computing**)" non può essere concesso, se già concesso deve essere revocato e se erogato deve essere restituito in tutti i casi in cui ciascun **Intervento**, anche con riferimento alla migrazione relativa a una singola **Virtual Machine**, non risulti conforme alle caratteristiche specifiche di cui al precedente paragrafo 1.

In particolare, non sono riconoscibili, tra l'altro, i contributi per i singoli Interventi di Cloud Computing:

- che non riguardano migrazioni su cloud pubblico di applicazioni aziendali già esistenti e utilizzate in precedenza sul server locale dell'impresa **Proponente** o **Beneficiaria** (on-premises). Sono pertanto escluse tra l'altro, le migrazioni riguardanti:
 - le applicazioni erogate già in cloud, ossia in modalità SaaS, IaaS o PaaS;
 - le applicazioni "Client", ovvero esclusivamente eseguite su dispositivi individuali e di produttività personale;
- che riguardano l'adozione di soluzioni di Virtual Machine differenti rispetto a quelle indicate nell'Avviso (D.1.
 Application Server; D.2. Database Server; D.3. Web Server e D.4 Database Back up);
- per i quali anche una sola delle tre tipologie di servizi obbligatori che non hanno natura di servizi una tantum, risulti acquistata per un periodo inferiore a 36 mesi dalla data di attivazione.

3. Costi coperti dal contributo

La somma forfettaria riconosciuta per ciascun **Intervento** di **Cloud Computing** copre le spese direttamente riconducibili alle tre tipologie di servizi obbligatori di cui al paragrafo 1, vale a dire i costi per i canoni dei servizi cloud di cui alla lettera a), l'acquisto e la manutenzione di software di gestione e amministrazione in licenza o











servizi cloud erogati in modalità SaaS (lettera b) e le spese di consulenza (prestazione di servizi) relativi ai servizi professionali ICT a supporto dell'Intervento di cui alla lettera c).

Ne consegue che possono essere oggetto di altri **Aiuti** o finanziamenti pubblici altre spese e costi non coperti dalla somma forfettaria, quali a titolo di esempio:

- per acquisto o noleggio di hardware;
- per investimenti e servizi relativi alla connettività di rete, compresi quelli necessari a rendere pienamente funzionale il o gli Interventi di Cloud Computing;
- altre spese per consulenze e servizi, compresi i servizi professionali ICT diversi da quelli a supporto dell'Intervento definiti alla lettera c) del paragrafo 1;
- per l'addestramento e la formazione diversa dalla "formazione ai dipendenti o collaboratori che usufruiscono
 del servizio di amministrazione infrastrutturale relative esclusivamente all'adozione e il corretto utilizzo delle
 tecnologie introdotte" compresa tra i servizi professionali ICT a supporto dell'Intervento definiti alla lettera
 c) del paragrafo 1.

L'importo della somma forfettaria risulta omnicomprensivo per l'intero ammontare dei costi coperti dal contributo ed è stato calcolato su un orizzonte temporale di 36 mesi. Anche le tipologie di costi coperti dal contributo se e nella misura in cui sono di competenza dei periodi successivi potranno pertanto essere oggetto di altri **Aiuti** o finanziamenti pubblici.

E. Adozione di sistemi di Cyber Security

1. Caratteristiche specifiche da soddisfare per avere diritto al contributo

L'Avviso finanzia, esclusivamente alle **Piccole Imprese** e alle **Medie imprese**, l'attivazione di sistemi di sicurezza informatica ossia la realizzazione di un intervento per la protezione delle risorse informatiche aziendali.

I sottoinsiemi della "sicurezza informatica" (**Cyber Security**) includono la sicurezza IT, la sicurezza IoT (Internet of Things), la sicurezza delle informazioni e la sicurezza OT (Operational Technology).

Per avere diritto al contributo l'Intervento agevolato deve riguardare l'adozione di almeno una delle 8 soluzioni di Cyber Security.

- Sistemi e servizi per la gestione delle identità e degli accessi: permettono la creazione e gestione degli
 account utente, la gestione delle password e l'amministrazione dell'accesso degli utenti alle risorse aziendali.
 Inoltre, permettono l'integrazione di directory, Single Sign-On, Active Directory, servizi di accesso da remoto,
 autenticazione forte o a più fattori / a due fattori / a tre fattori, servizi di autenticazione basati sui token hard
 e soft, infrastruttura a chiave pubblica e servizi di tipo federativo, gestione degli utenti privilegiati, governo
 dell'identità e degli accessi (compresi i processi per l'accesso degli utenti certificazione /ricertificazione,
 attestazione, audit di accesso alle applicazioni, ecc.) e servizi di identità basati su cloud (ad esempio IDaaS).
- Sistemi e servizi per la sicurezza della rete aziendale: forniscono protezione della rete aziendale attraverso la limitazione del traffico di rete, in base a un insieme di regole definite. La sicurezza di rete fornisce protezione nei punti chiave di ingresso e di uscita sotto forma di perimetri, segmenti e zone, in genere definiti e applicati attraverso l'amministrazione di firewall e gateways, firewall di accesso wireless/RASP, rilevamento delle intrusioni di rete e prevenzione, concentratori di rete privata virtuale, moduli di sicurezza hardware, proxy server, e-mail e/o gateway Web sicuri, appliance unificate per la gestione delle minacce, servizi di controllo dell'accesso alla rete, servizi protezione da attacchi di tipo Denial of Service distribuiti e servizi di prevenzione. Software e servizi di VPN che garantiscono l'accesso sicuro e privato alla rete aziendale da connessione internet.
- Sistemi e servizi per la sicurezza degli endpoint: Servizi di sicurezza per la gestione centralizzata e il supporto della protezione di tutti i dispositivi come desktop, server, laptop e dispositivi mobili che gli utenti sfruttano per accedere ai dati e alle informazioni aziendali. Ad esempio, includono, in genere, software aziendale antivirus/anti-spyware/anti-malware su PC e server, gestione dei dispositivi mobili, crittografia e gestione dei dispositivi, host rilevamento e prevenzione delle intrusioni, protezione basata su hardware (ad es. firewall personali), software avanzato anti-malware e di rilevamento delle minacce e anche qualsiasi sicurezza fisica controllo in atto per queste risorse (ad es. serrature/accesso ad edifici).











- Sistemi e servizi per la sicurezza dei dati: include l'individuazione e la classificazione dei dati, crittografia/decrittografia dei dati "inattivi", "in movimento" o "in uso" (inclusi endpoint e crittografia/decrittografia dei dati di archiviazione in blocco), gestione del ciclo di vita dei certificati digitali per servizi basati sulla firma digitale, tecniche di applicazione della privacy (mascheramento dei dati), tecniche di audit e protezione del database, servizi di prevenzione della perdita di dati e dati servizi di distruzione e rimozione e cancellazione.
- Sistemi e servizi per la gestione delle vulnerabilità: servizi che analizzano le reti aziendali (intervalli IP) e stabiliscono lo stato e il trend di vulnerabilità di dispositivi, applicazioni e database; identificano e riportano sulla configurazione di sicurezza degli asset IT; identificano asset IT non gestiti; supportano specifici report di compliance e controlli della conformità; supportano l'identificazione del rischio e la prioritizzazione delle azioni di bonifica. In particolare, favoriscono la bonifica attraverso la scansione (tramite agenti residenti su dispositivi collegati alla rete) di tutte le applicazioni o dispositivi di destinazione interni ed esterni per le vulnerabilità e successivo aggiornamento delle patch. Questi servizi includono, test di penetrazione periodici, valutazioni delle vulnerabilità, individuazione automatica delle risorse, generazione di report di conformità sullo stato delle patch e sulla vulnerabilità, monitoraggio delle vulnerabilità e raccolta ticket di supporto.
- Sistemi e servizi di security analytics: un insieme di servizi forniti da un centro operativo di sicurezza (SOC) o
 da una funzione equivalente che offre, tramite specialisti della sicurezza per sistemi informativi aziendali (siti
 web, applicazioni, banche dati, data center e server, reti, desktop e altri endpoint), servizi di monitoraggio,
 difesa e i piani d'azione elaborati per contrastare eventuali eventi indesiderati rilevati. I servizi tipici di analisi
 della sicurezza includono: raccolta, monitoraggio e gestione di incidenti di sicurezza e registri eventi (SIEM),
 conservazione e analisi dei log gestiti, analisi del comportamento degli utenti (UBA), intelligence sulle minacce
 servizi, servizi di rilevamento e risposta alle frodi, analisi forense digitale e servizi di risposta agli incidenti
 informatici.
- Sistemi e servizi per application security: l'identificazione dei difetti di sicurezza nella progettazione, sviluppo, distribuzione, aggiornamento o manutenzione delle applicazioni attraverso tecniche di qualità del codice come analisi e test black box, health-check, l'utilizzo di tecniche statiche e dinamiche di test di applicazioni e applicazione framework di sicurezza, e/o tramite offuscamento dei dati, filtraggio e mascheramento, pratiche di programmazione sicura e analisi della composizione del software (SCA), ecc.
- Sistemi e servizi per la gestione del rischio e della compliance: la governance della sicurezza comprende lo sviluppo e il mantenimento di politiche di sicurezza, standard e procedure, la comunicazione dei valori aziendali, la cultura e i principi, strategia e organizzazione della sicurezza, formazione e sensibilizzazione, documentazione e guida, piani di comunicazione, metriche del servizio di sicurezza, audit e supervisione della conformità, gestione finanziaria dei servizi di sicurezza, gestione dei fornitori di sicurezza, obblighi PMO di sicurezza ecc.. La gestione del rischio è definita come la funzione dedicata a garantire che i controlli siano progettati e implementati per mitigare i vari rischi associati con risorse IT (inclusi dati), infrastruttura e processi. Include attività come audit IT periodici e annuali (non normativi), valutazione del rischio / monitoraggio, gestione dei problemi e monitoraggio delle azioni, nonché lo sviluppo e l'esecuzione di piani di bonifica. La gestione della compliance è il processo di identificazione, gestione e reporting delle attività di compliance relative alla compliance organizzativa, commerciale e normativa. I requisiti di conformità possono essere derivati da direttive interne, procedure e requisiti, o da leggi, regolamenti, norme esterne e accordi contrattuali (es. GPDR).

Poiché l'Intervento E. Cyber Security è riservato esclusivamente alle Piccole Imprese e alle Medie imprese esso deve risultare definito nella sezione ex ante della Diagnosi Digitale (obbligatoria per le imprese di queste dimensioni). Come meglio illustrato con riferimento all'Intervento A. Diagnosi Digitale la parte riguardante tale Intervento E. deve essere redatta e sottoscritta da un Esperto in Cyber Security, vale a dire un esperto in possesso di un'idonea certificazione in cybersecurity fra CISSP, CISA, CISM, SSCP o di altre certificazioni rilasciate da enti internazionali quale l'"ISC2" (international information systems security certifications consortium). Non sono considerate idonee le certificazioni relative a corsi di formazione di altro tipo non accreditate, come organizzazioni di professionisti della cybersicurezza.

Per avere diritto al contributo ciascun **Intervento** agevolato deve in ogni caso riguardare tutte le seguenti tre tipologie di hardware, sistemi e servizi:











- a. Acquisto o noleggio di dispositivi hardware associati all'erogazione delle funzionalità di Cyber Security quali a titolo esemplificativo e non esaustivo¹²:
 - Firewalls
 - Gateways
 - Intrusion Protection Systems
 - VPN gateways
 - Hardware per Backup and Recovery o altro hardware per l'erogazione di continuità di business (Business Continuity/Disaster Recovery)
 - Hardware authentication modules (es., smartcards e relative lettori)
- b. Acquisto e manutenzione software in licenza o canone di utilizzo per i servizi cloud associati all'Intervento;
- c. Acquisizione di servizi di sicurezza gestita (outsourcing) associati all'Intervento.

Tutte le tre tipologie di hardware, sistemi e servizi obbligatori, e delle loro componenti, devono risultare di nuova adozione da parte dell'impresa **Proponente** o **Beneficiaria**.

La data di adozione è quella dell'acquisto dell'hardware o quella da cui decorre il diritto di utilizzare il sistema o il servizio e come per tutti gli **Interventi** ad eccezione della **Diagnosi Digitale**, tale data deve essere successiva alla **Data della Domanda** o, se posteriore, successiva alla data di sottoscrizione della **Diagnosi Digitale** ex ante.

Come per tutti gli altri **Interventi** ciascuna delle tipologie di hardware, sistemi e servizi obbligatori e relative componenti obbligatorie, devono risultare acquistate per almeno 3 anni dalla data di attivazione. Nel caso di uso di software, sistemi e servizi utilizzati a fronte di canoni o corrispettivi periodici, quali quelli acquistati in modalità SaaS, laaS o PaaS, i relativi contratti devono coprire almeno 36 mesi dalla data di attivazione e devono essere tempo per tempo regolarmente onorati.

Le tre tipologie di hardware, sistemi e servizi, come anche le loro componenti, possono essere oggetto di un unico contratto o di più contratti.

Tutti gli acquisti relativi alle cinque tipologie di software, sistemi e servizi obbligatorie e le loro componenti obbligatorie devono risultare contrattualizzati alla data di richiesta di erogazione del saldo e a tale data devono risultare onorati i relativi contratti con regolare fatturazione e pagamento dei corrispettivi maturati secondo le previsioni contrattuali.

Tali circostanze (contrattualizzazione e regolare adempimento degli obblighi contrattuali) devono essere accertate nella documentazione da allegare alla richiesta di erogazione, vale a dire nella sezione ex post della **Diagnosi Digitale** redatta in conformità al modello 1 in allegato all'**Avviso** o, nel caso delle **Micro Imprese**, nella sezione ex post della **Relazione sulla Digitalizzazione** redatta in conformità al modello 2 in allegato all'**Avviso**.

Resta fermo che i software, sistemi e servizi obbligatori devono risultare acquistati da parte dell'impresa **Proponente** o **Beneficiaria** e strumentali alla sua attività imprenditoriale, nel pieno rispetto delle norme applicabili anche di natura civilistica e fiscale e, anche ove installati su pc o altri dispositivi di proprietà dei dipendenti.

Le autorità preposte ai controlli potranno verificare, anche successivamente alla erogazione del saldo, il mantenimento delle condizioni che danno diritto a fruire del contributo con conseguente revoca e restituzione dei contributi indebitamente fruiti nei casi previsti dall'articolo 8 dell'Avviso.

2. Elementi specifici che rendono il contributo non riconoscibile

Il contributo per l'Intervento E "Adozione di sistemi di Cyber Security" non può essere concesso, se già concesso deve essere revocato e se erogato deve essere restituito in tutti i casi in cui l'Intervento non risulti conforme alle caratteristiche specifiche di cui al precedente paragrafo 1.

In particolare, non sono riconoscibili, tra l'altro, i contributi per l'**Intervento** di **Cyber Security:**

• alle Micro Imprese;

¹² Le componenti hardware di cui alla lettera a) devono fare parte dell'Intervento ove compatibili con la soluzione adottata.











• che riguardano soluzioni, servizi e sistemi di sicurezza già installati.

3. Costi coperti dal contributo

La somma forfettaria riconosciuta per l'Intervento di Cyber Security copre le spese direttamente riconducibili alle tre tipologie di hardware, sistemi e servizi obbligatori di cui al paragrafo 1, vale a dire i costi per l'acquisto o noleggio di dispositivi hardware cui alla lettera a), per l'acquisto e la manutenzione del software in licenza o per il canone di utilizzo dei servizi cloud di cui alla lettera b) e per la prestazione dei servizi di sicurezza gestita (outsourcing) di cui alla lettera c).

Ne consegue che possono essere oggetto di altri **Aiuti** o finanziamenti pubblici altre spese e costi non coperti dalla somma forfettaria, quali a titolo di esempio:

- per l'acquisto di sistemi per la protezione di dispositivi individuali (e.g. antivirus, backup), a meno che non siano ricompresi in un**intervento B. Digital Workplace** agevolato;
- per acquisto o noleggio di hardware diverso da quello previsto alla lettera a) del paragrafo 1;
- per investimenti e servizi relativi alla connettività di rete, compresi quelli necessari a rendere pienamente funzionale l'Intervento di Cyber Security;
- altre spese per software, sistemi e servizi, diversi da quelli per l'acquisto e la manutenzione del software in licenza o per il canone di utilizzo dei servizi cloud di cui alla lettera b) del paragrafo 1 e per la prestazione dei servizi di sicurezza gestita (outsourcing) di cui alla successiva lettera c);
- per l'addestramento e la formazione, compresa quella riguardante l'uso da parte dei propri dipendenti delle soluzioni di Cyber Security adottate.

L'importo della somma forfettaria risulta omnicomprensivo per l'intero ammontare dei costi coperti dal contributo ed è stato calcolato su un orizzonte temporale di 36 mesi. Anche le tipologie di costi coperti dal contributo se e nella misura in cui sono di competenza dei periodi successivi, potranno pertanto essere oggetto di altri **Aiuti** o finanziamenti pubblici.











Appendice 5 – Modalità di determinazione dell'importo dei contributi

Gli importi indicati come contributo concedibile all'articolo 3 dell'**Avviso** sono stati quantificati aggiungendo alla somma forfettaria - definita ai sensi degli artt. 53 (1) (c) e 94 del **RDC** in applicazione della metodologia adottata dall'Autorità di Gestione e approvata dalla Commissione UE con Decisione C(2023) 5956 final del 30/8/2023 (a)-un importo calcolato al tasso forfettario del 20%, secondo quanto previsto all'art. 55 del medesimo Regolamento, relativo ai costi diretti del personale impegnato nell'**Intervento** (b).

Gli importi dei contributi di cui all'articolo 3 sono illustrati nella seguente tabella.

Tipologia Intervento	Dimensione Impresa	a. Somma forfettaria (art.53 (1) (c) RDC)	b. Costi diretti del personale (tasso forfettario) (art.55 (1) RDC)	Totale Contributo a + b
	Micro Impresa	N.A.	N.A.	N.A.
A. Diagnosi Digitale	Piccola Impresa	6.802,00	1.360,40	8.162,40
	Media Impresa	17.856,00	3.571,20	21.427,20
B. Digital Workplace	N.A.	1.892,00	378,40	2.270,40
	Micro Impresa	4.129,00	825,80	4.954,80
C. Digital Commerce & Engagement	Piccola Impresa	6.771,00	1.354,20	8.125,20
	Media Impresa	13.228,00	2.645,60	15.873,60
D.1 Application server	N.A.	14.736,00	2.947,20	17.683,20
D.2 Database server	N.A.	23.047,00	4.609,40	27.656,40
D.3 Web server	N.A.	11.730,00	2.346,00	14.076,00
D.4 Database back up	N.A.	4.661,00	932,20	5.593,20
E. Cyber Security	Micro Impresa	N.A.	N.A.	N.A.
	Piccola Impresa	12.214,00	2.442,80	14.656,80
	Media Impresa	37.431,00	7.486,20	44.917,20

